SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 agosto 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 2023, n. **107**.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *on-line*. (23G00114) . . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2023, n. **108**.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 225, recante «Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici». (23G00116) . . . . . *Pag.* 9

Ministero della giustizia

DECRETO 4 agosto 2023, n. **109**.

Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-*bis*, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *g)*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera *b)* nn. 1 e 3, lettera *c)*, nn. 1 e 2. (23G00121). . . . . *Pag.* 14

DECRETO 7 agosto 2023, n. **110**.

Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. (23G00120) . . . . . *Pag.* 61

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 6 giugno 2023.

Abrogazione del decreto 31 maggio 2000, concernente le misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite. (23A04519) *Pag.* 67

DECRETO 16 giugno 2023.

Riconoscimento, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116, delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno interessato i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e modifica degli allegati ai decreti 30 settembre 2020 e 29 settembre 2022. (23A04482). . . . . *Pag.* 68

DECRETO 28 giugno 2023.

Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. (23A04517). . . . . *Pag.* 73

DECRETO 19 luglio 2023.

Modifica del decreto 13 dicembre 2022 recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti». (23A04515) *Pag.* 77

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DECRETO 14 luglio 2023.

Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo. (23A04573). . . . . *Pag.* 84

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 24 maggio 2023.

Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» - Laurea professionalizzante in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (Classe L-P02). (23A04493). *Pag.* 85

DECRETO 24 maggio 2023.

Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» - Laurea professionalizzante in professioni tecniche industriali e dell'informazione (Classe L-P03). (23A04494) . *Pag.* 87

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 31 luglio 2023.

Modifiche al decreto 18 giugno 1993 recante «Istituzione di un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione». (23A04516) . . . . . *Pag.* 88

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo/clorfenamina, «Efferalgan influenza e raffreddore». (23A04452). . . . . *Pag.* 90

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epiprostis», ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (23A04453) . . . *Pag.* 91

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dexketoprofene, «Fastumdol antinfiammatorio». (23A04454) . . . . . *Pag.* 91

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di salmeterolo xinafoato / fluticasone propionato, «Airflusal Sprayhaler». (23A04455) . . . . . *Pag.* 92

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di silimarina, «Silmar». (23A04456) . . *Pag.* 92

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di abiraterone, «Abiraterone Aristo». (23A04473) . . *Pag.* 93

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di biotina, «Biodermatin». (23A04474). . . . . *Pag.* 93

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Rivadia». (23A04475) . . . . . *Pag.* 93

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fungilak» (23A04483) . . . . . *Pag.* 94

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di destrometorfano bromidrato, «Bronchenolo tosse». (23A04484). . . . . *Pag.* 94

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Mylan Generics». (23A04485). . . . . *Pag.* 94

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Veggiano (23A04570) . . . . . *Pag.* 96

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia

Nomina del conservatore del registro delle imprese (23A04572). . . . . *Pag.* 96

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (23A04518) . . . . . *Pag.* 96

Ministero dell'interno

Rettifica dell'allegato n. 1 al decreto 31 agosto 2022, relativo alla istituzione del fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti. (23A04630) . . . . . *Pag.* 97

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Scioglimento dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale ACAI - Associazione cristiana artigiani italiani, promosso su iniziativa dell'Associazione cristiana artigiani italiani - Centro nazionale artigianato, con contestuale nomina del liquidatore. (23A04571). . . . . *Pag.* 97

Ministero delle imprese e del made in Italy

Avviso di apertura del bando 2023 per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione dei disegni e modelli «Disegni+2023». (23A04574). . . . . *Pag.* 97

Avviso di apertura del bando 2023 per la concessione di agevolazioni per la registrazione di marchi dell'Unione europea e marchi internazionali «Marchi+2023». (23A04575). . . . . *Pag.* 97

Avviso di apertura del bando 2023 per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione economica di brevetti «Brevetti+2023». (23A04576). . . *Pag.* 97

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 2023, n. **107**.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *on-line*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (UE) 2021/784, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021» e, in particolare, l'articolo 15;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù» e, in particolare, l'articolo 14, comma 2;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto» e, in particolare, l'articolo 12, comma 3;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 240;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, concernente: «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno» e, in particolare, l'articolo 4;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, di seguito denominato «regolamento».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.): il Comitato di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

b) Dipartimento della pubblica sicurezza: il Dipartimento del Ministero dell'interno di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

c) Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione: l'organo di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Art. 3.

Emissione degli ordini di rimozione

1. L'autorità competente a emettere un ordine di rimozione nei confronti di un prestatore di servizi di *hosting* ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, quando i contenuti terroristici di cui all'articolo 2, punto 7) del regolamento sono riconducibili a un delitto con finalità di terrorismo, è l'ufficio del pubblico ministero competente in base alle disposizioni del codice di procedura penale. Fuori dei casi di cui al primo periodo, l'ordine di rimozione è emesso dall'ufficio del pubblico ministero del tribunale del capoluogo del distretto che ha acqui-

sito per primo la notizia relativa alla presenza sulle reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico di contenuti terroristici.

2. I procuratori della Repubblica degli uffici distrettuali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano tra il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria il punto di contatto di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento e assumono le iniziative necessarie ad assicurare adeguata pubblicità alle informazioni ad esso relative. Nell'assolvimento dei propri compiti, il punto di contatto può avvalersi del supporto tecnico dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.

3. Il pubblico ministero informa immediatamente il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo della ricezione della notizia di cui al comma 1.

4. Ai fini della emissione dell'ordine di rimozione, il pubblico ministero acquisisce ogni necessario elemento informativo e valutativo, anche presso il C.A.S.A.

5. Il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione dell'ordine di rimozione quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui al comma 1.

6. L'ordine di rimozione è adottato con decreto motivato ed è portato a conoscenza dei destinatari preferibilmente per il tramite di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione. In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, è disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.

7. Prima di adottare i decreti indicati ai commi 5 e 6, il pubblico ministero informa il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

8. Ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, in caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.

9. I prestatori di servizi di *hosting* che hanno ricevuto l'ordine di rimozione e i fornitori dei contenuti che, in conseguenza dell'ordine, sono stati rimossi o resi inaccessibili, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, possono presentare opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari, che provvede con ordinanza in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Nondimeno, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza è ammesso unicamente per violazione di legge.

Art. 4.

Esame degli ordini di rimozione transfrontalieri

1. L'autorità competente a esaminare un ordine di rimozione transfrontaliero trasmesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e ad assumere le decisioni motivate di cui ai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo 4, è il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui il prestatore di servizi di *hosting* ha lo stabilimento principale o in cui il rappresentante legale del prestatore di servizi di *hosting* risiede o è stabilito. Il giudice dispone che copia dell'ordine di rimozione transfrontaliero sia trasmesso al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo immediatamente e, comunque, prima di assumere le decisioni indicate al primo periodo.

2. Le decisioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento sono assunte, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. Nel caso previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, avverso il decreto il prestatore di servizi di *hosting* e il fornitore di contenuti che hanno presentato la richiesta di esame dell'ordine di rimozione possono proporre ricorso per cassazione unicamente per violazione di legge. Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal deposito del decreto.

Art. 5.

Prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici

1. L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione è l'autorità competente a emettere la decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, a sorvegliare l'attuazione delle misure specifiche adottate dai prestatori di servizi di *hosting* esposti a contenuti terroristici e a emettere le ulteriori decisioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo 5.

2. Le decisioni assunte dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, nonché le decisioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo 5, possono essere impugnate dal prestatore di servizi di *hosting* innanzi al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla notifica.

Art. 6.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 100.000 euro, il prestatore di servizi di *hosting* che:

a) non informa tempestivamente, mediante il modello di cui all'allegato II al regolamento, l'autorità che ha emesso l'ordine di rimozione dell'avvenuta esecuzione dell'ordine, indicandone in particolare la data e l'ora;

b) rimuove i contenuti terroristici o disabilita l'accesso ai contenuti terroristici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento, omettendo di adottare le misure necessarie per ripristinare i contenuti o riabilitare l'accesso agli stessi, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento;

c) dopo aver ricevuto una decisione emessa dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento, omette di ripristinare immediatamente i contenuti o l'accesso agli stessi, fatta salva la possibilità di applicare le proprie condizioni contrattuali conformemente al diritto dell'Unione e nazionale;

d) nella conservazione dei contenuti terroristici rimossi o il cui accesso è stato disabilitato, ovvero nella conservazione dei relativi dati, non osserva le disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento;

e) non rispetta gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 7 del regolamento;

f) non predispone il meccanismo di reclamo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento o, nell'esame, nella decisione e nella gestione dei reclami, non rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 10;

g) fuori dei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento, omette di comunicare al fornitore di contenuti le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo 11;

h) omette di informare l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione e la competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del Made in Italy della designazione del rappresentante legale, comunicando la relativa accettazione, o di rendere pubbliche le informazioni relative al rappresentante legale designato.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 200.000 euro, il prestatore di servizi di *hosting* esposto a contenuti terroristici che:

a) non include nelle sue condizioni contrattuali o non applica disposizioni volte a contrastare l'uso improprio dei suoi servizi per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici;

b) fuori dei casi di cui alla lettera *a)*, non osserva taluno degli obblighi di condotta di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento;

c) adotta misure specifiche prive di taluno dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento;

d) dopo aver ricevuto una decisione di cui all'articolo 5, paragrafi 4 o 6, del regolamento, omette di comunicare all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, nei tre mesi successivi al ricevimento della decisione o ad una delle successive cadenze annuali, le misure specifiche che ha adottato e che intende adottare per conformarsi alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo 5.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75.000 a 300.000 euro, il prestatore di servizi di *hosting* esposto a contenuti terroristici che:

a) omette di adottare misure specifiche per proteggere i propri servizi dalla diffusione al pubblico di contenuti terroristici ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento;

b) dopo aver ricevuto una decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, omette di adottare le misure imposte dalla decisione per garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo 5.

4. All'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo provvedono ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 gli Ispettorati territoriali della competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del made in Italy, a seguito delle comunicazioni da parte dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, che accerta e contesta le violazioni. Il rapporto di accertamento e di contestazione delle violazioni è presentato al Ministero delle imprese e del made in Italy, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge n. 689 del 1981. La reiterazione delle violazioni, di cui all'articolo 8-*bis* della legge n. 689 del 1981, opera anche nel caso di pagamento in misura ridotta.

5. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo a tutte le circostanze rilevanti, tra cui:

a) la natura, la gravità e la durata della violazione;

b) il carattere doloso o colposo della violazione;

c) le precedenti violazioni commesse dal prestatore di servizi di *hosting*;

d) le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie del prestatore di servizi di *hosting*;

e) la cooperazione del prestatore di servizi di *hosting* con le autorità competenti

f) l'attività svolta dal prestatore di servizi di *hosting* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

g) la natura e le dimensioni del prestatore di servizi di *hosting*;

h) il grado di colpa del prestatore di servizi di *hosting*, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate dal prestatore di servizi di *hosting* per conformarsi al regolamento e al presente decreto.

6. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al presente articolo, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, in egual misura, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno e al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini dell'integrazione delle risorse già destinate a legislazione vigente all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione coopera con il Ministero delle Imprese e del made in Italy, per gli aspetti relativi ai precedenti commi, sulla base di una convenzione operativa sottoscritta tra il Ministero dell'Interno e il Ministero delle imprese e del made in Italy entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 7.

Sanzioni penali

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 100.000 a 400.000 euro il prestatore di servizi di *hosting* che:

a) in violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, omette di designare o istituire un punto di contatto per la ricezione degli ordini di rimozione in via telematica e per l'immediata esecuzione dei medesimi ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento, oppure omette di rendere disponibili al pubblico le informazioni relative al punto di contatto designato o istituito;

b) non avendo lo stabilimento principale nell'Unione europea, omette di designare, per iscritto, una persona fisica o giuridica quale suo rappresentante legale nell'Unione ai fini del ricevimento, dell'attuazione e dell'esecuzione degli ordini di rimozione e delle decisioni emesse dalle autorità competenti, oppure designa un rappresentante legale che non risiede o non è stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi di *hosting* offre i propri servizi, oppure omette di conferire al rappresentante legale i poteri e le risorse necessari per ottemperare agli ordini di esecuzione e per cooperare con le autorità competenti.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 100.000 a 400.000 euro il prestatore di servizi di *hosting* e il rappresentante legale designato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento che:

a) omettono di rimuovere i contenuti terroristici entro un'ora dal ricevimento dell'ordine di rimozione o di disabilitare l'accesso ad essi entro il medesimo termine;

b) nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento, forniscono informazioni riguardanti la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a contenuti terroristici;

c) nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento, non informano immediatamente della presenza dei contenuti terroristici l'autorità giudiziaria o altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando l'omissione di cui al comma 2, lettera *a)*, è sistematica o persistente, il prestatore di servizi di *hosting* e il rappresentante legale di cui all'articolo 17 del regolamento sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 250.000 sino ad euro 1.000.000 o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 4 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi di *hosting* nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione.

4. Nei casi di cui al comma 1, quando il prestatore di servizi di *hosting*, nei quindici giorni successivi all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, non provvede agli adempimenti omessi, l'autorità giudiziaria può disporre l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale.

5. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano al rappresentante legale di cui all'articolo 17 del regolamento che, entro quindici giorni dalla sua designazione, comunica all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione e alla competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del Made in Italy di non disporre dei poteri e delle risorse necessari al corretto e integrale adempimento dei suoi compiti ai sensi del medesimo articolo 17.

Art. 8.

Abrogazioni

1. All'articolo 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il comma 4 è abrogato.

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 76 della Costituzione:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021):

«Art. 15 *(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online)*. — 1. Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, entro il 31 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) individuare le autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) individuare l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera *c)*, del medesimo regolamento, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;

c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;

d) individuare le autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera *c)* e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera *b)*;

e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di hosting e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784;

f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

— Si riporta il comma 2 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

«Art. 14 *(Attività di contrasto)*. — 1. (*omissis*).

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo, e 600-*quinquies* del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica.».

— Si riporta il comma 3 dell'articolo 12 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):

«Art. 12 *(Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia)*. — 1. - 2. (*omissis*).

3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell'interno, fornisce ogni possibile cooperazione al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente legge.».

— Si riporta il testo dell'articolo 240 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

«Art. 240 *(Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza)*. — 1. E istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale competente a svi-

luppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dall'articolo 7-*bis* del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, e quelle attribuite al predetto Ministero dall'articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, nonché ad assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono il completamento al fine dell'organico supporto alle attività investigative. Alla Direzione Centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia.

2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, è, conseguentemente, incrementato di una unità, fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 (Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno):

«Art. 4 *(Dipartimento della pubblica sicurezza)*. — 1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorità di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza è articolato, secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di pari livello anche a carattere interforze:

a) Segreteria del dipartimento: ufficio a competenza generale, anche di carattere strumentale; coordinamento delle attività svolte nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza e attuazione dell'azione di direzione e di indirizzo del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;

b) Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento: ufficio a competenza generale di diretta collaborazione del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, affari legislativi, normativi e parlamentari, nonché studio, consulenza e analisi strategica negli ambiti di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; questioni attinenti all'ordinamento del Dipartimento della pubblica sicurezza e alla materia della polizia amministrativa e di sicurezza;

c) Ufficio centrale ispettivo: espletamento dei compiti indicati dall'articolo 5, sesto comma, della legge n. 121 del 1981;

d) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale: pianificazione e programmazione strategica del fabbisogno di beni e servizi a livello centrale e territoriale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, assolvendo alla funzione di centrale unica per gli acquisti di competenza del Dipartimento, salva la competenza disciplinata in relazione ad alcuni specifici settori; gestione dei beni e servizi, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, organizzazione, uniformità di indirizzo e gestione delle attività tecniche, anche con riferimento alle nuove tecnologie presenti sul mercato;

e) Direzione centrale per i servizi di ragioneria: pianificazione economico-finanziaria e delle politiche di bilancio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, assolvendo, a tal fine, alla funzione di centrale unica della spesa del Dipartimento;

f) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia: ufficio a composizione interforze per le attività riguardanti l'espletamento delle funzioni demandate al Dipartimento per l'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e sicurezza pubblica; pianificazione generale della dislocazione delle Forze dì polizia, nonché pianificazioni finanziarie e programmi di razionalizzazione connessi alla gestione associata di beni e servizi strumentali delle Forze di polizia e di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate; promozione e sviluppo della legalità e della sicurezza partecipata, nonché pianificazione strategica delle relazioni in ambito europeo ed internazionale, nei settori di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; attività finalizzate alla determinazione ed attuazione delle misure di protezione personale;

g) Direzione centrale della polizia criminale: supporto per l'esercizio delle funzioni demandate al vice direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore centrale della polizia criminale anche ai fini dei compiti di collegamento tra la Direzione investigativa antimafia e gli altri uffici e strutture di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; raccolta, classificazione e analisi delle informazioni e dei dati, a carattere interforze, in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di contrasto delle fenomenologie criminali più rilevanti; espletamento, in attuazione della pianificazione strategica delle relazioni internazionali, dei compiti di cooperazione di polizia a livello europeo ed internazionale, salvo quanto previsto alla lettera *n)*; gestione dei collaboratori e testimoni di giustizia; gestione del CED Interforze di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, per l'attuazione dell'interoperabilità tra i sistemi informatici delle Forze di polizia, anche mediante la standardizzazione delle metodologie di comunicazione, nel rispetto delle normative in materia di protezione e sicurezza dei dati personali;

h) Direzione centrale dei servizi antidroga: coordinamento delle attività di prevenzione, contrasto e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, a livello nazionale e internazionale;

i) Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato: affari generali relativi all'organizzazione e all'amministrazione della Polizia di Stato, ordinamento del personale e degli uffici, reparti e istituti della Polizia di Stato, gestione del personale della Polizia di Stato, delle relative attività concorsuali, del contenzioso ed assistenziali; coordinamento delle attività di competenza degli istituti di istruzione della Polizia di Stato; coordinamento e gestione delle attività dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato;

l) Direzione centrale di sanità: svolgimento delle attività relative alle esigenze sanitarie del personale della Polizia di Stato, alle attività di studio, consulenza e indirizzo relativamente all'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della medicina preventiva del lavoro e delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; psicologia del lavoro, psicologia della salute, psicologia applicata all'attività di polizia nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche attraverso attività di studio ed indirizzo;

m) Direzione centrale della polizia di prevenzione: coordinamento, impulso e supporto delle attività, informative, investigative, preventive, di monitoraggio e di analisi in materia di estremismo, eversione e terrorismo, nonché di altri fenomeni sociali o economici rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica; interventi speciali ad alto rischio;

n) Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato: coordinamento, direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle attività svolte dalle Specialità della Polizia stradale e ferroviaria, della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie operative implementate dalle predette Specialità; coordinamento e pianificazione generale dei Reparti mobili e degli altri Reparti speciali della Polizia di Stato, ferme restando le attribuzioni riservate alla Direzione centrale della polizia di prevenzione relativamente ai reparti competenti ad eseguire gli interventi speciali ad alto rischio;

o) Direzione centrale dell'immigrazione e per la polizia delle frontiere: coordinamento delle attività demandate alle Autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, attività per il contrasto dell'immigrazione irregolare; attività operative di polizia di frontiera e di sicurezza degli scali aeroportuali e marittimi, assicurando lo svolgimento delle connesse attività amministrative; attività di cooperazione internazionale di polizia nel settore di specifica competenza;

p) Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato: coordinamento informativo anticrimine, per l'indirizzo e il raccordo info-operativo delle attività investigative, di controllo del territorio svolte

dagli uffici della Polizia di Stato e di quelle finalizzate all'applicazione delle misure di prevenzione di competenza del Questore - Autorità di pubblica sicurezza;

p-*bis*) Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica: coordinamento e supporto centrale delle attività di polizia scientifica svolte dagli Uffici della Polizia di Stato; coordinamento, direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle attività svolte dalla Specialità Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie operative implementate dalla predetta Specialità; sviluppo delle attività demandate all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione; sviluppo delle attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e delle attività attribuite al predetto Ministero dall'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133; sviluppo di attività info-investigative a livello centrale nelle materie di competenza della predetta Specialità della Polizia di Stato e in quelle demandate al predetto organo del Ministero per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione; gestione del Computer Emergency Response Team (CERT) del Ministero.

3. Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia. Dal medesimo Dipartimento dipendono altresì la Scuola superiore di polizia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, e la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.

4. Al Dipartimento della pubblica sicurezza è preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e sono assegnati, secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attività di coordinamento e di pianificazione ed un vice direttore generale al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale della polizia criminale. Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.

5. L'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e la Direzione centrale per gli istituti di istruzione di cui all'articolo 5, primo comma, della legge n. 121 del 1981, sono soppressi e i relativi compiti sono attribuiti all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia e alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato nonché alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria.».

Note all'art. 1:

— Il regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (Testo rilevante ai fini del *SEE)*, è pubblicato nella G.U.U.E. 17 maggio 2021, n. L 172.

Note all'art. 2:

— Per l'articolo 12 della citata legge 3 agosto 2007, n. 124 e l'articolo 14 della citata legge 3 agosto 1998, n. 269, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):

«Art. 4 *(Dipartimento della pubblica sicurezza)*. — Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:

1) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;

2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;

3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;

4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.».

Note all'art. 3:

— Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo degli articoli 127 e 321 del codice di procedura penale:

«Art. 127 *(Procedimento in camera di consiglio)*. — 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'interessato vi consente. In caso contrario, l'interessato è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.»

«Art. 321 *(Oggetto del sequestro preventivo)*. — 1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

2-*bis*. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.

3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

3-*bis*. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone

la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

3-*ter*. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-*bis* ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.».

Note all'art. 4:

— Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo degli articoli 8-*bis* e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):

«Art. 8-*bis (Reiterazione delle violazioni)*. — Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.»

«Art. 24 *(Connessione obiettiva con un reato)*. — Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, all'autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.».

Note all'art. 7:

— Per il regolamento (UE) 2021/784 si veda nelle note all'art. 1.

— Per l'articolo 321 del codice di procedura penale, si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche). — 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 302, primo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.";

b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.";

2) al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.";

b-*bis*) all'articolo 497-*bis*, primo comma, le parole: "è punito con la reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da due a cinque anni".

1-*bis*. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 234-*bis (Acquisizione di documenti e dati informatici)*. - 1. È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare".

1-*ter*. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m)* è aggiunta la seguente:

"m-*bis*) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-*bis* del codice penale";

b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-*bis*) è abrogata.

1-*quater*. All'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4 e 51, comma 3-*bis*, del codice" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1".

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, commi 1, lettera *b)*, e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonché delle attività di prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*sexies* del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005. Il Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. I fornitori di connettività, su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalità, i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-*quater*, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

4.*(abrogato)*

5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza» sono inserite le seguenti: “, nonché al Comitato di analisi strategica antiterrorismo”.».

23G00114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2023, n. **108**.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 225, recante «Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», il quale stabilisce che «al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, nonché alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), che ricadono nel territorio di più province, che comprovino la gratuità dei relativi incarichi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, concernente «Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, recante «Unificazione strutturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, della Giunta centrale per gli studi storici, degli istituti storici ad essa collegati, e delle Deputazioni e società di storia patria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2002, recante «Inserimento dell'Istituto “Domus Mazziniana” tra gli istituti storici individuati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 2002;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, del 4 febbraio 2015, n. 2106, pronunciata sul ricorso n. 12106/2005 per l'annullamento del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, in conformità al canone dell'autonomia scientifica di cui all'articolo 33 della Costituzione in conseguenza della citata sentenza, nonché al fine di assicurare una maggiore funzionalità della Giunta storica nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2023;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023;

Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il presidente è nominato dal Ministro della cultura, tra esperti di riconosciuta fama nelle discipli-

ne storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dai direttori degli Istituti di cui all'articolo 1, comma 2, e da quattro esperti di riconosciuta fama italiani o stranieri. Gli esperti sono nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, indicate congiuntamente dal presidente e dai direttori degli istituti della rete. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Gli esperti durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e possono essere nominati nei consigli direttivi degli istituti della rete decorsi cinque anni dalla cessazione dell'incarico di esperto.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il direttore è nominato dal Ministro della cultura nell'ambito di una terna di candidati, indicata congiuntamente dal presidente e dagli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al primo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Il direttore svolge le funzioni di direttore della Scuola e del Museo annessi all'Istituto, ove esistenti; coordina e sovrintende a tutte le attività dell'Istituto; presiede il consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un membro del consiglio direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica è nominato dal Ministro della cultura ed è costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I componenti, diversi dal direttore, sono scelti tra terne di candidati per ciascuna posizione indicate dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. I componenti, diversi dal direttore, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.»;

c) al comma 9, le parole: «nell'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 6, fermo restando il rispetto di procedure di nomina e la previsione di requisiti professionali idonei a garantire l'autonomia scientifica degli Istituti stessi.».

Art. 3.

Formazione delle terne di candidati

1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis (Formazione delle terne di candidati)*. — 1. Ai fini della formazione delle terne di candidati di cui agli articoli 2, comma 4, e 3, commi 4 e 6, il Ministero della cultura pubblica apposito avviso sul proprio sito internet istituzionale, per le manifestazioni di interesse da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. Il Ministero della cultura trasmette le candidature alla Giunta storica nazionale per l'indicazione delle terne relative a ciascuna posizione da sottoporre al Ministro ai fini della nomina.

3. Ai fini della formazione delle terne di cui all'articolo 2, comma 4, il presidente e ognuno dei direttori formano, a maggioranza assoluta, ciascuna delle terne. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

4. Ai fini della formazione delle terne di cui all'articolo 3, comma 4, il presidente e ognuno degli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta formano, a maggioranza assoluta, ciascuna delle terne. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attività di coordinamento amministrativo della Giunta storica nazionale»;

b) al comma 1, la parola: «evenutali» è sostituita dalla seguente: «eventuali»;

c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il coordinatore amministrativo è coadiuvato da tre funzionari amministrativi individuati con le modalità e nei limiti di cui al primo periodo.»;

d) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Quando non è possibile far fronte con personale in servizio presso gli istituti della rete alle esigenze funzionali di cui ai commi 1 e 2, il personale di cui al comma 2 è individuato con procedure di comando o distacco, in misura non superiore a un coordinatore amministrativo e a tre funzionari amministrativi ed entro un limite massimo di spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

Art. 5.

Gratuità degli incarichi

1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis (Gratuità degli incarichi)*. — 1. Gli incarichi di presidente, consigliere di amministrazione, direttore di istituto e membro dei consigli direttivi e di consulenza scientifica di ciascun istituto della rete scientifica sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente. I rimborsi sono rendicontati da ciascun beneficiario.».

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente regolamento avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Gli organi della Giunta storica nazionale e degli Istituti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi organi, cui si provvede entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione della nomina del presidente che è disposta decorsi trenta giorni ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione, gli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale sono nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, secondo le modalità indicate all'articolo 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento. Le terne di candidati sono indicate congiuntamente dal presidente, nominato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e dai direttori degli istituti della rete in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.

3. Sino al 31 dicembre 2023, qualora non sia possibile provvedere all'individuazione del coordinatore amministrativo e dei tre funzionari amministrativi ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall'articolo 4, comma 1, del presente regolamento, i predetti incarichi possono essere conferiti, previa delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 70.000 euro annui per l'incarico di coordinatore amministrativo e di 43.000 euro annui per ciascun incarico di funzionario amministrativo, comunque entro il complessivo limite massimo di spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Gli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono abrogati.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le denominazioni: «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura» sostituiscono, rispettivamente, le seguenti: «Ministro per i beni e le attività culturali» e «Ministero per i beni e le attività culturali» ovunque ricorrano;

b) le denominazioni: «Ministro dell'università e della ricerca» e «Ministero dell'università e della ricerca» sostituiscono, rispettivamente, le seguenti: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» ovunque ricorrano;

c) la denominazione: «Ministro per la pubblica amministrazione» sostituisce la seguente: «Ministro per la funzione pubblica» ovunque ricorra.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SANGIULIANO, *Ministro della cultura*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023
Ufficio di controllo atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2216

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — *Omissis*.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 5 *(Fusione o unificazione strutturale di enti)*. — 1. La fusione, ovvero l'unificazione strutturale degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, è effettuata, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princìpi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili, con i criteri direttivi di cui all'articolo 13 del presente decreto.

2. I compiti istituzionali, l'organizzazione e il funzionamento della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati in conformità ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione di funzioni di ricerca storica, con particolare riferimento alla storia d'Italia, e di compiti connessi relativi, tra l'altro, al coordinamento della ricerca, alla redazione di repertori, allo studio critico e alla pubblicazione delle fonti, all'osservatorio dell'insegnamento della storia, alla formazione in servizio degli insegnanti della scuola, all'organizzazione di incontri, convegni e settimane di studio;

b) adozione, per quanto compatibili, delle disposizioni sull'organizzazione e funzionamento in vigore per gli enti di ricerca non strumentali di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con facoltà di deroga alle norme dell'ordinamento contabile pubblico, nel rispetto dei relativi princìpi;

c) organizzazione della rete scientifica, prevedendo servizi e strutture comuni, nonché attribuendo agli istituti e alle scuole annesse autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, con propri organi direttivi e di consulenza scientifica;

d) adozione di disposizioni transitorie in analogia a quanto previsto per l'Istituto nazionale di astrofisica;

e) finanziamento a carico del fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con trasferimento al fondo stesso dei contributi in atto fruiti.»

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»:

«*Omissis*.

420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, nonché alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), che ricadono nel territorio di più province, che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.

Omissis.»

— Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

«Art. 6. *(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)*. — *Omissis*.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

Omissis.»

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 «Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici», come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Organi della Giunta storica nazionale)*. — *Omissis*.

3. *Il presidente è nominato dal Ministro della cultura, tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.* La carica di presidente è incompatibile con quella di direttore di Istituto.

4. *Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dai direttori degli Istituti di cui all'articolo 1, comma 2, e da quattro esperti di riconosciuta fama italiani o stranieri. Gli esperti sono nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, indicate congiuntamente dal presidente e dai direttori degli istituti della rete. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Gli esperti durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e possono essere nominati nei consigli direttivi degli istituti della rete decorsi cinque anni dalla cessazione dell'incarico di esperto.*

Omissis.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 4, 6 e 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Istituti del sistema strutturato a rete)*. — *Omissis*.

4. *Il direttore è nominato dal Ministro della cultura nell'ambito di una terna di candidati, indicata congiuntamente dal presidente e dagli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al primo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Il direttore svolge le funzioni di direttore della Scuola e del Museo annessi all'Istituto, ove esistenti; coordina e sovrintende a tutte le attività dell'Istituto; presiede il consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un membro del consiglio direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo.*

Omissis.

6. *Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica è nominato dal Ministro della cultura ed è costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I componenti, diversi dal direttore, sono scelti tra terne di candidati per ciascuna posizione indicate dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. I candidati di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca. I componenti, diversi dal direttore, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.*

Omissis.

9. In considerazione delle peculiari strutture associative dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano e della Domus Mazziniana, gli statuti e regolamenti di organizzazione e funzionamento di tali istituti sono predisposti in deroga alle norme del presente regolamento, limitatamente alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alle nomine del direttore e dei consiglieri ed ai requisiti professionali per esse stabiliti *dai commi 4 e 6, fermo restando il rispetto di procedure di nomina e la previsione di requisiti professionali idonei a garantire l'autonomia scientifica degli Istituti stessi*.

Omissis.»

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6. (Attività di coordinamento amministrativo della Giunta storica nazionale). — 1. Il coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale redige il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le *eventuali* variazioni; sovrintende all'amministrazione e alla contabilità della rete; partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale e dei consigli degli istituti.

2. Le mansioni di coordinatore amministrativo sono attribuite, su delibera del consiglio di amministrazione, ferma restando la collocazione nell'attuale area professionale, ad un funzionario individuato tra quelli in servizio presso gli Istituti della rete. *Il coordinatore amministrativo è coadiuvato da tre funzionari amministrativi individuati con le modalità e nei limiti di cui al primo periodo.*

*2-*bis. *Quando non è possibile far fronte con personale in servizio presso gli istituti della rete alle esigenze funzionali di cui ai commi 1 e 2, il personale di cui al comma 2 è individuato con procedure di comando o distacco, in misura non superiore a un coordinatore amministrativo e a tre funzionari amministrativi ed entro un limite massimo di spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.*»

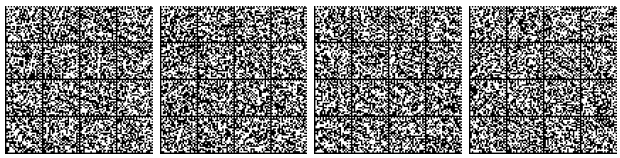

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 7 *(Gestione delle risorse umane)*. — *Omissis*.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-*bis*, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-*quater*.

Omissis.»

Note all'art. 8:

— Gli articoli 4 e 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, abrogati dal presente decreto, recavano:

«Art. 4 *(Nomine di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali)*.»

«Art. 9 *(Disposizione transitoria)*.».

23G00116

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 agosto 2023, n. **109**.

Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-*bis*, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *g)*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera *b)* nn. 1 e 3, lettera *c)*, nn. 1 e 2.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il Titolo I, capo II delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149;

Visto in particolare, l'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici e i settori di specializzazione di ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione all'albo e i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-*bis*, delle stesse disposizioni di attuazione;

Visto in particolare, inoltre, l'articolo 15, primo, sesto e settimo comma, delle medesime disposizioni, i quali prevedono che possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con lo stesso decreto ministeriale e con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, le modalità per la verifica del loro assolvimento e i casi di sospensione volontaria;

Visto in particolare, altresì, l'articolo 16, secondo comma, n. 5-*bis*, delle disposizioni di attuazione, il quale prevede che la domanda deve essere corredata dagli ulteriori documenti richiesti dallo stesso decreto ministeriale;

Visti in particolare, infine, gli articoli 23 e 24-*bis*, delle disposizioni di attuazione, i quali prevedono che gli incarichi e i compensi sono pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario e che presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici del processo civile, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina e che l'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia;

Visto l'articolo 39, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il quale prevede che la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 24-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal medesimo decreto, sono disciplinate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;

Visto l'articolo 32, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che disciplina le attribuzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'articolo 16, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che detta norme in materia di domicilio professionale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34»;

Visto l'articolo 16-*novies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici e i documenti allegati sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche; che gli albi sono tenuti con modalità esclusivamente informatiche; che a tal fine il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia stabilisce le necessarie specifiche tecniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che in data 17 maggio 2023 ha espresso il parere n. 217;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2023;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 2 agosto 2023;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «albo»: l'albo dei consulenti tecnici d'ufficio istituito in ogni tribunale;

b) «aspirante»: colui che ha proposto domanda di iscrizione all'albo;

c) «comitato»: il comitato previsto dall'articolo 14 delle disposizioni di attuazione;

d) «consulente»: colui che è iscritto nell'albo;

e) «dichiarazione sostitutiva»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

f) «disposizioni di attuazione»: le disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;

g) «elenco nazionale»: l'elenco nazionale dei consulenti tecnici previsto dall'articolo 24-*bis* delle disposizioni di attuazione e istituito presso il Ministero;

h) «Ministero»: il Ministero della giustizia;

i) «presidente»: il presidente del tribunale presso cui è istituito l'albo;

l) «professionista»: il soggetto che svolge un'attività avente ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale o non intellettuale.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto detta disposizioni in materia dell'albo e dell'elenco nazionale, individuando le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione, i contenuti dell'albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo, i contenuti dell'elenco, le

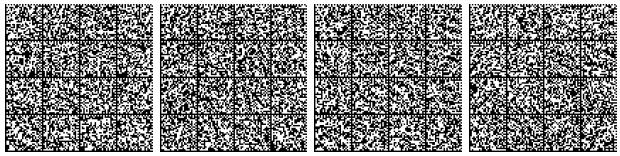

modalità informatiche di tenuta dell'albo e dell'elenco, nonché disciplinando il trattamento dei dati personali e la fase transitoria.

2. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di albo dei consulenti in proprietà industriale.

Art. 3.

Contenuto dell'albo

2. Nell'albo sono sempre comprese le categorie indicate nell'allegato A, con i relativi settori di specializzazione. Ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica si applica la tabella di equipollenza di cui all'allegato B. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. Per ciascun consulente, nell'albo sono indicati:

a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;

b) il titolo di studio conseguito;

c) l'ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;

d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;

e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;

f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico;

g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.

3. Nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.

Art. 4.

Requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici

1. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell'albo coloro che:

a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;

b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;

c) sono di condotta morale specchiata;

d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;

e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.

2. Ai fini del comma 1, lettera *a)*, il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.

3. Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera *b)*, sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l'aspirante.

4. Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera *d)*, sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.

5. In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;

b) possesso di adeguato *curriculum* scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;

c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

6. Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al comma 4 rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina legale, non si applica il requisito di cui al comma 4 ed è sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al comma 5, lettere *a)* e *b)*.

7. L'aspirante può essere iscritto, nell'ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.

8. Ai fini dell'iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica è valutata dal comitato.

Art. 5.

Domande di iscrizione

1. Nella domanda di iscrizione all'albo l'aspirante indica mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità:

a) la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l'iscrizione;

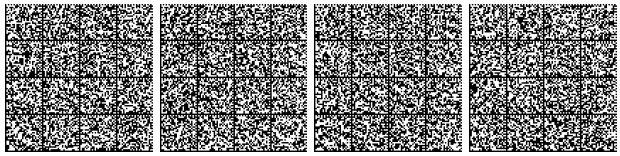

b) le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

c) la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;

d) gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico;

e) il *curriculum* scientifico;

f) l'ordine, il collegio, l'associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto;

g) la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate;

h) la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;

i) la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;

l) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;

m) l'attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;

n) la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale;

o) l'impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.

2. Nella domanda di iscrizione nella categoria traduttori e interpreti e in quella della mediazione interculturale sono indicate le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.

3. Alla domanda sono allegati i documenti previsti dall'articolo 16, secondo comma, n. 1, 2, 3, 4 e 5 delle disposizioni di attuazione e i documenti previsti nel presente decreto.

4. Il comitato verifica la veridicità delle dichiarazioni, anche mediante controlli a campione, e a tal fine procede ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il rilascio di dichiarazioni mendaci è motivo di rigetto della domanda di iscrizione o, se questa è già avvenuta, di cancellazione dall'albo.

5. Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.

Art. 6.

Mantenimento dell'iscrizione e disposizioni in materia di vigilanza

1. Costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo lo svolgimento continuativo dell'attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall'ordine, collegio o associazione cui si è iscritti.

2. In occasione della revisione dell'albo prevista dall'articolo 18 delle disposizioni di attuazione, il comitato verifica la permanenza dei requisiti per l'iscrizione e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine, il segretario del comitato comunica agli iscritti, tramite posta elettronica certificata, il termine entro cui formulare la domanda di conferma, con l'avvertimento che la mancata presentazione della domanda equivale a manifestazione della volontà di non mantenere l'iscrizione. Per coloro che svolgono professioni ordinistiche, le comunicazioni del segretario del comitato previste dal periodo precedente e la trasmissione delle domande di conferma possono avvenire per il tramite dell'ordine o collegio professionale di appartenenza.

3. Con la domanda di conferma l'interessato rende dichiarazione sostitutiva con cui conferma, aggiorna o integra le informazioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2.

4. Il comitato dispone la cancellazione dall'albo dei consulenti che non formulano la domanda di conferma entro il termine assegnato e di coloro nei cui confronti l'invio della comunicazione non è andato a buon fine per causa imputabile al destinatario. È comunque fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione all'albo, secondo le modalità previste dall'articolo 5.

5. Al fine di consentire l'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 19 delle disposizioni di attuazione, la cancelleria comunica al presidente i provvedimenti adottati dal giudice nei confronti del consulente che sia venuto meno agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Art. 7.

Sospensione e cancellazione volontaria

1. Il consulente può chiedere la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a nove mesi. È possibile formulare più richieste di sospensione, a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a diciotto mesi nell'arco di un quadriennio.

2. Il consulente può sempre chiedere la cancellazione dall'albo o da una delle categorie o settori di specializzazione in cui esso si articola.

3. Sulle domande di cui ai commi 1 e 2 il comitato provvede entro trenta giorni.

Art. 8.

Disposizioni in tema di tenuta degli albi e dell'elenco nazionale

1. Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalità informatica.

2. L'elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione, le indicazioni relative a nome e cognome dei consulenti iscritti negli albi e, per ciascuno di questi, la data di iscrizione all'albo, i provvedimenti di conferimento dell'incarico e gli eventuali provvedimenti di revoca.

3. Con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le specifiche tecniche per la formazione, la tenuta e il costante aggiornamento in modalità informatica degli albi e dell'elenco. Le specifiche tecniche assicurano che non vengano pubblicati i dati delle parti del procedimento nell'ambito del quale è stato conferito l'incarico né qualunque altro dato che ecceda le finalità conoscitive perseguite dalla legge.

Art. 9.

Trattamento dei dati personali

1. I tribunali sono i titolari del trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione e la tenuta dell'albo.

2. Il titolare del trattamento dei dati personali inseriti nell'elenco nazionale è il Ministero.

3. Il trattamento dei dati è effettuato soltanto per le finalità correlate alla tenuta dell'albo e dell'elenco e la loro messa a disposizione del pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 24-*bis* delle disposizioni di attuazione.

4. Le modalità di acquisizione e conservazione dei dati, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, sono definite con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8, comma 3.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già iscritti all'albo mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all'istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni a tal fine richieste dall'articolo 5, commi 1 e 2, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. In sede di revisione dell'albo, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione è valutato alla luce della disciplina anteriormente vigente, ferma restando la necessità di soddisfare i requisiti di mantenimento dell'iscrizione previsti dall'articolo 6, comma 1.

2. Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione all'albo prima dell'entrata in vigore del presente decreto ma non sono ancora stati iscritti integrano le indicazioni già fornite, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, nei termini indicati all'articolo 5, comma 5.

Art. 11.

Monitoraggio

1. Il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, istituito ai sensi dell'articolo 37-*bis* della legge 26 novembre 2021, n. 206, provvede al monitoraggio sull'efficienza delle misure adottate con il presente regolamento e, decorsi cinque anni dalla sua data di entrata in vigore, riferisce al Ministro della giustizia in ordine ai risultati del monitoraggio effettuato e alle eventuali modifiche o integrazioni del regolamento stesso che si ritengano opportune.

Art. 12.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le pubbliche amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 2023

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza dei Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2290

ALLEGATO *A*

CATEGORIE DELL'ALBO E SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE

CATEGORIA	SPECIALIZZAZIONE
ACUSTICA E RUMOROSITA'	ACUSTICA E RUMOROSITA'
AERONAUTICA	APPARECCHIATURE DI BORDO
AERONAUTICA	ASSICURAZIONI AERONAUTICHE
AERONAUTICA	COSTRUZIONI AEROPORTUALI
AERONAUTICA	FOTOGRAFIA AEREA
AERONAUTICA	INGEGNERIA AEROSPAZIALE
AERONAUTICA	PILOTAGGIO E NAVIGAZIONE AEREA
AERONAUTICA	SICUREZZA DEL VOLO E SINISTRI AEREI
AERONAUTICA	TRAFFICO AEREO
AERONAUTICA	TRASPORTI AEREI
AERONAUTICA	VEICOLI AEREI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	AGRICOLTURA E ZOOTECNIA ANCHE BIOLOGICA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	AGRONOMIA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	ANALISI DI O.G.M.
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	ANIMALI DOMESTICI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	APICULTURA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	ARTE DEI GIARDINI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	AZIENDALISTICA AGRARIA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	BESTIAME VIVO E MACELLATO
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	BIOTECNOLOGIA AGRARIA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	BONIFICA E IRRIGAZIONE
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	BOSCHI E FORESTE
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	BOTANICA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	CACCIA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	CAVALLI DA CORSA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	CHIMICA AGRARIA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	CINOFILIA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	CONCIMI E DISERBANTI

AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	COSTRUZIONI E IMPIANTI AGRICOLI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	DIRITTI REALI E PRELAZIONI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	ECOLOGIA DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	ENOLOGIA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	ESPROPRIAZIONI ED ESTIMO AGRARIO
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	ESTIMO AGRARIO CIVILE CATASTALE
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	ESTIMO STIMA DEI DANNI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	FITOIATRIA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	FITOPATOLOGIA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	FLORICOLTURA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	FORAGGI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	GESTIONE E DIREZIONE DI AZIENDE AGRICOLE
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	INDUSTRIE AGRO ALIMENTARI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	INDUSTRIE PER L'UTILIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, ZOOTECNICI E FORESTALI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	MACCHINE AGRICOLE
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	MANGIMI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	MICOLOGIA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	OLI ALIMENTARI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	OLIVICOLTURA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	OPERE AGRARIE, DI BONIFICA E DI TRASFORMAZIONE E MIGLIORAMENTO FONDIARIO
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	OPERE FORESTALI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	ORTOFRUTTICOLTURA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	PESCA E PISCICOLTURA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	PRODOTTI LATTERO-CASEARI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	SCIENZE AGRARIE E AGROTECNICA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	SEMENTI

AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	SICUREZZA CANTIERI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	TABACCHICOLTURA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	USI CIVICI
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	VALUTAZIONE AZIENDE AGRICOLE
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	VALUTAZIONE DANNO AMBIENTALE
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	VALUTAZIONI DI STABILITA' ARBOREA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	VIABILITA' AGRO-FORESTALE
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	VITICOLTURA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	ZOOLOGIA
AGRICOLTURA ZOOLOGIA ITTIOLOGIA	ZOOTECNICA
AMBIENTE E TERRITORIO	ARREDO URBANO
AMBIENTE E TERRITORIO	ATTIVITA' ESTRATTIVE
AMBIENTE E TERRITORIO	CARTOGRAFIA
AMBIENTE E TERRITORIO	CARTOGRAFIA TEMATICA
AMBIENTE E TERRITORIO	CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI
AMBIENTE E TERRITORIO	DIFESA DEL SUOLO
AMBIENTE E TERRITORIO	DINAMICA COSTIERA
AMBIENTE E TERRITORIO	DISCARICHE
AMBIENTE E TERRITORIO	ECOLOGIA
AMBIENTE E TERRITORIO	FOTOGRAFIA AEREA
AMBIENTE E TERRITORIO	GEOFISICA
AMBIENTE E TERRITORIO	GEOLOGIA
AMBIENTE E TERRITORIO	GEOLOGIA APPLICATA
AMBIENTE E TERRITORIO	GEOLOGIA STRUTTURALE
AMBIENTE E TERRITORIO	GEOMORFOLOGIA
AMBIENTE E TERRITORIO	GEOTECNICA
AMBIENTE E TERRITORIO	GEOTERMICA
AMBIENTE E TERRITORIO	GIACIMENTI PETROLIFERI
AMBIENTE E TERRITORIO	IDROGEOLOGIA
AMBIENTE E TERRITORIO	IDROGRAFIA E MAREOGRAFIA
AMBIENTE E TERRITORIO	IGIENE AMBIENTALE E DEL LAVORO
AMBIENTE E TERRITORIO	IMPATTO AMBIENTALE
AMBIENTE E TERRITORIO	IMPIANTI DI DEPURAZIONE
AMBIENTE E TERRITORIO	INQUINAMENTO ACUSTICO
AMBIENTE E TERRITORIO	INQUINAMENTO AMBIENTALE IN GENERE
AMBIENTE E TERRITORIO	INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
AMBIENTE E TERRITORIO	INQUINAMENTO IDRICO-DEPURATORI
AMBIENTE E TERRITORIO	METEREOLOGIA
AMBIENTE E TERRITORIO	MONITORAGGI E SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

AMBIENTE E TERRITORIO	OPERE IDRICHE E IDRAULICHE
AMBIENTE E TERRITORIO	PAESISTICA
AMBIENTE E TERRITORIO	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
AMBIENTE E TERRITORIO	POZZI E PERFORAZIONI
AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENZIONE INCENDI
AMBIENTE E TERRITORIO	RESTAURO CENTRI STORICI
AMBIENTE E TERRITORIO	SEDIMENTOLOGIA
AMBIENTE E TERRITORIO	SISMI E FRANE
AMBIENTE E TERRITORIO	TELERILEVAMENTO
AMBIENTE E TERRITORIO	TOPOGRAFIA
AMBIENTE E TERRITORIO	URBANISTICA E PIANI REGOLATORI
AMBIENTE E TERRITORIO	VULCANOLOGIA
ANTICHITA' E ARTE	AFFRESCHI
ANTICHITA' E ARTE	ARCHEOLOGIA
ANTICHITA' E ARTE	ARGENTERIA ARTISTICA
ANTICHITA' E ARTE	ARMI ANTICHE E CIMELI STORICI
ANTICHITA' E ARTE	CERAMICHE ANTICHE
ANTICHITA' E ARTE	DISEGNI STAMPE (NON ANTICHE)
ANTICHITA' E ARTE	DISEGNI STAMPE E INCISIONI ANTICHE
ANTICHITA' E ARTE	ETRUSCOLOGIA ED ANTICHITÀ ITALICHE
ANTICHITA' E ARTE	FOTOGRAFIA
ANTICHITA' E ARTE	ICONE RUSSE
ANTICHITA' E ARTE	LIBRI ANTICHI E ARTISTICI
ANTICHITA' E ARTE	MINIATURE
ANTICHITA' E ARTE	MOBILI ANTICHI
ANTICHITA' E ARTE	OREFICERIA ARTISTICA
ANTICHITA' E ARTE	OROLOGERIA ARTISTICA
ANTICHITA' E ARTE	PITTURA ANTICA
ANTICHITA' E ARTE	PITTURA CONTEMPORANEA
ANTICHITA' E ARTE	PITTURA MODERNA
ANTICHITA' E ARTE	RESTAURO MOBILI
ANTICHITA' E ARTE	RESTAURO PITTURA E SCULTURA
ANTICHITA' E ARTE	SCRITTURE ANTICHE
ANTICHITA' E ARTE	SCULTURA ANTICA
ANTICHITA' E ARTE	SCULTURA MODERNA
ANTICHITA' E ARTE	STORIA DELL'ARTE
ANTICHITA' E ARTE	STORIA DELL'ARTE DEL MOSAICO
ANTICHITA' E ARTE	STORIA DELL'ARTE DEL VETRO
ANTICHITA' E ARTE	SUPPELLETTILI ARTISTICHE
ANTICHITA' E ARTE	TAPPETI ANTICHI
APPALTI PUBBLICI E PRIVATI	APPALTI PUBBLICI E PRIVATI
ARMI ESPLOSIVI E BALISTICA	ARMI
ARMI ESPLOSIVI E BALISTICA	BALISTICA
ARMI ESPLOSIVI E BALISTICA	ESPLOSIVI
ASSICURAZIONI	ASSICURAZIONI AUTOMOBILISTICHE
ASSICURAZIONI	ASSICURAZIONI DANNI

ASSICURAZIONI	ASSICURAZIONI IN GENERE
ASSICURAZIONI	ASSICURAZIONI TRASPORTI
ASSICURAZIONI	ASSICURAZIONI VITA
ASSICURAZIONI	RICOSTRUZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI
ASSICURAZIONI	STATISTICA ASSICURATIVA
ASSISTENTI SANITARI	AMBULATORI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE
ASSISTENTI SANITARI	AMBULATORI VACCINALI ADULTI, PEDIATRICI E CATEGORIE A RISCHIO
ASSISTENTI SANITARI	CAMPAGNE DI PREVENZIONE E/O EDUCAZIONE ALLA SALUTE
ASSISTENTI SANITARI	CONTROLLO INFEZIONI OSPEDALIERE
ASSISTENTI SANITARI	EPIDEMIOLOGIA
ASSISTENTI SANITARI	IGIENE PUBBLICA: CONTROLLO ED INTERVENTI VOLTI ALL'INTERRUZIONE DELLE CATENE DI CONTAGIO NELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE
ASSISTENTI SANITARI	MEDICINA DEL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA
ASSISTENTI SANITARI	MEDICINA DELLE MIGRAZIONI E DEL VIAGGIATORE
ASSISTENTI SANITARI	MEDICINA DELLO SPORT
ASSISTENTI SANITARI	PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE E/O EDUCAZIONE ALLA SALUTE (CASE-SCUOLE.)
ASSISTENTI SANITARI	PROGETTAZIONE E SORVEGLIANZA DELLA COMPLIANCE DELLA POPOLAZIONE ALL'ADESIONE AGLI SCREENING ONCOLOGICI PROPOSTI DELLE REGIONI
ASSISTENTI SANITARI	RISK MANAGEMENT
ASSISTENTI SANITARI	SOCIETA' DELLA SALUTE
ASSISTENTI SANITARI	TENUTA DEL REGISTRO TUMORI REGIONALE
BIOLOGIA	BIOCHIMICA
BIOLOGIA	BIOLOGIA IN GENERE
BIOLOGIA	BIOMEDICINA
BIOLOGIA AMBIENTALE	ACQUE DOLCI E DI FALDA - IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE ORGANISMI PER STIMA DANNI ALL'ECOSISTEMA E/O ALLE RISORSE DELLA PESCA E/O ACQUACOLTURA
BIOLOGIA AMBIENTALE	ACQUE MARINE E SALMASTRE -IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE ORGANISMI PER STIMA DANNI ALL'ECOSISTEMA E/O ALLE RISORSE DELLA PESCA E/O ACQUACOLTURA
BIOLOGIA AMBIENTALE	ANALISI BIOSTATISTICHE
BIOLOGIA AMBIENTALE	BIOTECNOLOGIE RIFERITE AL SETTORE INDUSTRIALE
BIOLOGIA AMBIENTALE	CONTAMINAZIONE DI CATENE TROFICHE (DETERMINAZIONE AGENTI E STIMA DANNI)
BIOLOGIA AMBIENTALE	ESAMI MOLECOLARI AI FINI DELLA RICERCA DIAGNOSTICA O SCIENTIFICA
BIOLOGIA AMBIENTALE	IDENTIFICAZIONE DEGLI ORGANISMI DANNOSI ALLE DERRATE ALIMENTARI E AD ALTRI GENERI O COSE NONCHE' A SUPPORTI ARTISTICI, MONUMENTALI E CARTACEI
BIOLOGIA AMBIENTALE	IDENTIFICAZIONE DI AGENTI PATOGENI (INFETTANTI ED INFESTANTI) DELL'UOMO, DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE
BIOLOGIA AMBIENTALE	IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE BIOLOGICA DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI NONCHE' DI INSETTICIDI, ANTICRITTOGAMICI, ENZIMI, SIERI, RADIOISOTOPI, E FARMACO TOSSICOLOGIA
BIOLOGIA AMBIENTALE	IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DI SPECIE ALIENE IMPORTATE CAUSA SCARICO DELLE ACQUE DI BILANCIAMENTO DELLE NAVI (BALLAST WATER)

BIOLOGIA AMBIENTALE	UTILIZZO DI BIOMARKERS ATTI ALLA DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE EMMISSIONI ED EVENTUALI CONTAMINAZIONI DI ARIA, ACQUA, SUOLO
BIOLOGIA AMBIENTALE	VALIDITA' DELL'IDONEITA' MICROBIOLOGICA DEL PRODOTTO COSMETICO ED AMBITI ANALOGHI
BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE	ANALISI BIOSTATISTICHE
BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE	ANALISI PER IL CONTROLLO DI MERCI DI ORIGINE BIOLOGICA
BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE	BIOTECNOLOGIE RIFERITE AL SETTORE INDUSTRIALE
BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE	DETERMINAZIONE DELLE ESIGENZE ALIMENTARI DELLA PERSONA E SICUREZZA DELLA NUTRIZIONE ANCHE IN RAPPORTO AD EVENTUALI PATOLOGIE DIAGNOSTICHE IN ALTRA SEDE SANITARIA
BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE	ESAMI MOLECOLARI AI FINI DELLA RICERCA DIAGNOSTICA O SCIENTIFICA
BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE	VALIDITA' DELL'IDONEITA' MICROBIOLOGICA DEL PRODOTTO COSMETICO ED AMBITI ANALOGHI
BIOLOGIA FORENSE	ANTROPOLOGIA
BIOLOGIA FORENSE	ANTROPOLOGIA MOLECOLARE
BIOLOGIA FORENSE	BIOINFORMATICA
BIOLOGIA FORENSE	BIOSTATISTICA
BIOLOGIA FORENSE	BLOOD PATTERN DNA ANALYSIS
BIOLOGIA FORENSE	BOTANICA
BIOLOGIA FORENSE	ENTOMOLOGIA
BIOLOGIA FORENSE	GENETICA
BIOLOGIA FORENSE	MICOLOGIA
BIOLOGIA FORENSE	MICROBIOLOGIA
BIOLOGIA FORENSE	PALINOLOGIA
BIOLOGIA FORENSE	TOSSICOLOGIA
BIOLOGIA FORENSE	ZOOLOGIA
BIOLOGIA SANITARIA	ANALISI BIOLOGICHE CON PROCEDURE STRUMENTALI RELATIVE A SIERI, SANGUE, URINE, ESCREMENTI, ESSUDATI E COMUNQUE ANALISI METABOLICHE EGENETICHE DI BIOCHIMICA CLINICA
BIOLOGIA SANITARIA	ANALISI BIOSTATISTICHE
BIOLOGIA SANITARIA	BIOTECNOLOGIE RIFERITE AL SETTORE INDUSTRIALE
BIOLOGIA SANITARIA	ESAMI MOLECOLARI AI FINI DELLA RICERCA DIAGNOSTICA O SCIENTIFICA
BIOLOGIA SANITARIA	FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA E PROCREAZIONE ASSISTITA
BIOLOGIA SANITARIA	VERIFICA DELL'IDONEITA' MICROBIOLOGICA DEL PRODOTTO COSMETICO ED AMBITI ANALOGHI
CARTA E STAMPA	CARTE E CARTONI IN GENERE
CARTA E STAMPA	CARTE SPECIALI
CARTA E STAMPA	CARTOTECNICA
CARTA E STAMPA	CELLULOSA
CARTA E STAMPA	EDIZIONI E STAMPATI IN GENERE
CARTA E STAMPA	FOTOINCISIONI
CARTA E STAMPA	GIORNALISMO
CARTA E STAMPA	GRAFICA PUBBLICITARIA

CARTA E STAMPA	IMPRESE EDITORIALI
CARTA E STAMPA	LITOGRAFIA CALCOGRAFIA ZINCOGRAFIA
CARTA E STAMPA	MACCHINE PER FABBRICAZIONE CARTA
CARTA E STAMPA	MACCHINE TIPOGRAFICHE
CARTA E STAMPA	MODULISTICA
CARTA E STAMPA	PRODOTTI DA STAMPA
CARTA E STAMPA	TIPOGRAFIA
CHIMICA E FISICA	BREVETTI INERENTI PROCEDIM.CHIMICO FARMACEUTICI
CHIMICA E FISICA	CHIMICA AMBIENTALE
CHIMICA E FISICA	CHIMICA ANALITICA
CHIMICA E FISICA	CHIMICA APPLICATA
CHIMICA E FISICA	CHIMICA DEGLI ESPLOSIVI
CHIMICA E FISICA	CHIMICA DEI CEREALI E DERIVATI
CHIMICA E FISICA	CHIMICA DEI DETERGENTI TENSIOATTIVI E DERIVATI
CHIMICA E FISICA	CHIMICA DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE
CHIMICA E FISICA	CHIMICA DEI MATERIALI PER USO AEROSPAZIALE
CHIMICA E FISICA	CHIMICA DEI METALLI, LEGHE E MINERALI
CHIMICA E FISICA	CHIMICA DEI PRODOTTI COSMETICI
CHIMICA E FISICA	CHIMICA DELLA CARTA, CARTONI ED INCHIOSTRI
CHIMICA E FISICA	CHIMICA DELLE FIBRE TESSILI E TESSUTI
CHIMICA E FISICA	CHIMICA ELETTRONICA
CHIMICA E FISICA	CHIMICA GENERALE
CHIMICA E FISICA	CHIMICA INORGANICA
CHIMICA E FISICA	CHIMICA ORGANICA
CHIMICA E FISICA	FISICA
CHIMICA E FISICA	METEOROLOGIA
CHIRURGIE CARDIO-TORACO-VASCOLARI	CARDIOCHIRURGIA
CHIRURGIE CARDIO-TORACO-VASCOLARI	CHIRURGIA TORACICA
CHIRURGIE CARDIO-TORACO-VASCOLARI	CHIRURGIA VASCOLARE
CHIRURGIE DEL DISTRETTO TESTA COLLO	CHIRURGIA MAXILLO -FACCIALE
CHIRURGIE DEL DISTRETTO TESTA COLLO	NEUROCHIRURGIA
CHIRURGIE DEL DISTRETTO TESTA COLLO	OFTALMOLOGIA
CHIRURGIE DEL DISTRETTO TESTA COLLO	OTORINOLARINGOIATRIA
CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE	CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE	CHIRURGIA PEDIATRICA
CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE	CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA
CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA

CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE	UROLOGIA
COSTRUZIONI CIVILI	ABUSI EDILIZI
COSTRUZIONI CIVILI	EDILIZIA PRIVATA
COSTRUZIONI CIVILI	EDILIZIA PUBBLICA
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	MEDICINA NUCLEARE
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	RADIODIAGNOSTICA
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	RADIOTERAPIA
DIETISTA	ASSISTENZA NUTRIZIONALE
DIETISTA	FORMAZIONE E RICERCA IN AMBITO PROFESSIONALE E UNIVERSITARIO
DIETISTA	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DIETISTA	PROMOZIONE, EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PREVENZIONE
DIETISTA	SICUREZZA ALIMENTARE E RISTORAZIONE COLLETTIVA
EDILIZIA	ACCATASTAMENTI
EDILIZIA	APPALTI
EDILIZIA	CEMENTO ARMATO E COLLAUDI
EDILIZIA	CONDOMINIO E TABELLE MILLESIMALI
EDILIZIA	COOPERATIVE EDILIZIE
EDILIZIA	COSTRUZIONI EDILIZIE IN LEGNO
EDILIZIA	COSTRUZIONI IN ACCIAIO
EDILIZIA	DIFESA DEL SUOLO
EDILIZIA	DISSESTI STATICI
EDILIZIA	DIVISIONE EREDITARIA
EDILIZIA	EDILIZIA IN GENERE
EDILIZIA	EDILIZIA PUBBLICA
EDILIZIA	EDILIZIA SCOLASTICA
EDILIZIA	EQUO CANONE
EDILIZIA	ESPROPRIAZIONE ED ESTIMO
EDILIZIA	FOGNATURE ED ACQUEDOTTI
EDILIZIA	GEOLOGIA
EDILIZIA	GEOMORFOLOGIA
EDILIZIA	GEOTECNICA
EDILIZIA	IDROGEOLOGIA
EDILIZIA	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
EDILIZIA	IMPIANTI IDRAULICI
EDILIZIA	INQUINAMENTO AMBIENTALE IN GENERE
EDILIZIA	INQUINAMENTO IDRICO DEPURATORI
EDILIZIA	MACCHINE PER L'EDILIZIA
EDILIZIA	MANUFATTI INTERNI
EDILIZIA	MATERIALE DA COSTRUZIONE
EDILIZIA	MATERIALE IGIENICO-SANITARIO
EDILIZIA	MEDIAZIONE IMMOBILIARE

EDILIZIA	PARCHEGGI
EDILIZIA	PREFABBRICATI
EDILIZIA	PROGETTAZIONE INTERNI
EDILIZIA	PROGETTAZIONI EDILIZIE
EDILIZIA	QUALITA' DEI MATERIALI LAPIDEI
EDILIZIA	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
EDILIZIA	RESTAURO IMMOBILI DI PREGIO
EDILIZIA	RILIEVO PER IL RESTAURO
EDILIZIA	SICUREZZA CANTIERI
EDILIZIA	SISMI E FRANE
EDILIZIA	STIME IMMOBILIARI
EDILIZIA	STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E STATICA DELLE COSTRUZIONI
EDILIZIA	TOPOGRAFIA
EDILIZIA	VERIFICHE URBANISTICHE E CATASTALI PROPEDEUTICHE AGLI ATTI DI COMPRAVENDITA
EDUCATORE PROFESSIONALE	ADULTI CON DIFFICOLTA' PSICOSOCIALI
EDUCATORE PROFESSIONALE	ANZIANI
EDUCATORE PROFESSIONALE	DIPENDENZE
EDUCATORE PROFESSIONALE	DISABILITA'
EDUCATORE PROFESSIONALE	MINORI
EDUCATORE PROFESSIONALE	SALUTE MENTALE ADULTI /PSICHIATRIA
EDUCATORE PROFESSIONALE	SALUTE MENTALE INFANZIA E ADOLESCENZA
ENERGIA ELETTRICA	CENTRALI ELETTRICHE
ENERGIA ELETTRICA	COSTRUZIONE CENTRALI ELETTRICHE
ENERGIA ELETTRICA	ELETTROCHIMICA
ENERGIA ELETTRICA	ELETTRONICA
ENERGIA ELETTRICA	ELETTRONICA RADAR
ENERGIA ELETTRICA	ELETTROTECNICA
ENERGIA ELETTRICA	IMPIANTI ELETTRICI
ENERGIA ELETTRICA	MATERIALE ELETTRICO
ENERGIA ELETTRICA	PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE
ENERGIA NUCLEARE	CHIMICA NUCLEARE
ENERGIA NUCLEARE	COSTRUZIONE CENTRALI NUCLEARI
ENERGIA NUCLEARE	RADIAZIONI NUCLEARI
ENERGIA NUCLEARE	SICUREZZA IMPIANTI NUCLEARI
ESTIMO CIVILE INDUSTRIALE AGRARIO	ESTIMO CIVILE INDUSTRIALE AGRARIO
FARMACEUTICA	FARMACIA OSPEDALIERA
FISICA SANITARIA	FISICA MEDICA
FISIOTERAPISTA	CARDIOLOGICA
FISIOTERAPISTA	FLEBOLINFOLOGICA
FISIOTERAPISTA	FUNZIONI CORTICALI SUPERIORI
FISIOTERAPISTA	FUNZIONI VISCERALI
FISIOTERAPISTA	GERIATRICA
FISIOTERAPISTA	MOTRICITA'
FISIOTERAPISTA	NEUROLOGICA
FISIOTERAPISTA	ONCOLOGICA

FISIOTERAPISTA	ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICA E DISORDINI MUSCOLO SCHELETRICI
FISIOTERAPISTA	PEDIATRICA
FISIOTERAPISTA	RESPIRATORIA
FISIOTERAPISTA	REUMATOLOGICA
FISIOTERAPISTA	SPORTIVA
FISIOTERAPISTA	UROGINECOLOGICA
FOTOGRAMMETRIA	FOTOGRAMMETRIA
GEOMATICA	ANALISI DI SISTEMI INFORMATIVI
GEOMATICA	DISSESTI STATICI
GEOMATICA	IDROGRAFIA E MAREOGRAFIA
GEOMATICA	MONITORAGGI E SIT
GEOMATICA	SISMI E FRANE
GEOMATICA	SOFTWARE IN GENERE
GEOMATICA	TOPOGRAFIA
GEOTECNICA E FONDAZIONI	ANALISI DISSESTI FONDALI EDIFICI ESISTENTI
GEOTECNICA E FONDAZIONI	FRANE
GEOTECNICA E FONDAZIONI	STABILITA' DEI VERSANTI
GRAFOLOGIA FORENSE	ANALISI E COMPARAZIONE DELLA GRAFIA
GRAFOLOGIA FORENSE	FIRMA GRAFOMETRICA
GRAFOLOGIA FORENSE	GRAFOLOGIA DELL'ETA' EVOLUTIVA
HOBBISTICA E COLLEZIONISMO	CONCHIGLIOLOGIA E MALACOLOGIA
HOBBISTICA E COLLEZIONISMO	FILATELIA
HOBBISTICA E COLLEZIONISMO	MODELLISMO
HOBBISTICA E COLLEZIONISMO	NUMISMATICA
HOBBISTICA E COLLEZIONISMO	SFRAGISTICA
INCENDI ED ESPLOSIONI	CHIMICA DEGLI ESPLOSIVI
INCENDI ED ESPLOSIONI	ESPLOSIVI
INCENDI ED ESPLOSIONI	PREVENZIONI INCENDI
INCENDI ED ESPLOSIONI	RICOSTRUZIONE DEGLI EVENTI
INCIDENTALITA' E INFORTUNISTICA	INCIDENTALITA' E INFORTUNISTICA
INDUSTRIA E SERVIZI	AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI E DI PATRIMONI IMMOBILIARI
INDUSTRIA E SERVIZI	APPARECCHIATURE SANITARIE
INDUSTRIA E SERVIZI	ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI
INDUSTRIA E SERVIZI	CONSULENZA DEL LAVORO
INDUSTRIA E SERVIZI	COSTRUZIONI INDUSTRIALI
INDUSTRIA E SERVIZI	COSTRUZIONI OSPEDALIERE
INDUSTRIA E SERVIZI	CRIMINOLOGICA
INDUSTRIA E SERVIZI	CRONOMETRIA
INDUSTRIA E SERVIZI	DEGLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE
INDUSTRIA E SERVIZI	IMPIANTI A GAS
INDUSTRIA E SERVIZI	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
INDUSTRIA E SERVIZI	IMPIANTI ELETTRICI
INDUSTRIA E SERVIZI	IMPIANTI IDRAULICI E TERMICI
INDUSTRIA E SERVIZI	IMPIANTI INDUSTRIALI
INDUSTRIA E SERVIZI	IMPIANTI MINERARI ED ESTRATTIVI

INDUSTRIA E SERVIZI	IMPIANTI OSPEDALIERI
INDUSTRIA E SERVIZI	IMPIANTI PETROLCHIMICI
INDUSTRIA E SERVIZI	IMPIANTI SOLARI
INDUSTRIA E SERVIZI	IMPIANTI SPORTIVI
INDUSTRIA E SERVIZI	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
INDUSTRIA E SERVIZI	INGEGNERIA GESTIONALE
INDUSTRIA E SERVIZI	MACCHINE, COSTRUZIONI, SISTEMI E IMPIANTI PER LA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA
INDUSTRIA E SERVIZI	MARKETING INDUSTRIALE
INDUSTRIA E SERVIZI	METALLURGIA E SIDERURGIA
INDUSTRIA E SERVIZI	MOTORI
INDUSTRIA E SERVIZI	OLEODOTTI
INDUSTRIA E SERVIZI	PETROLCHIMICA
INDUSTRIA E SERVIZI	PREVENZIONE INFORTUNI
INDUSTRIA E SERVIZI	RADIOPROTEZIONE
INDUSTRIA E SERVIZI	SICUREZZA E IGIENE LAVORO
INDUSTRIA E SERVIZI	SICUREZZA IMPIANTI
INDUSTRIA E SERVIZI	TELERILEVAMENTO
INFORMATICA	ANALISI DI SISTEMI INFORMATIVI
INFORMATICA	AUDIT
INFORMATICA	FIRMWARE
INFORMATICA	HARDWARE IN GENERE
INFORMATICA	PROGETTAZIONE EDILIZIA INFORMATICA
INFORMATICA	PROGETTAZIONE URBANISTICA INFORMATICA
INFORMATICA	PROGRAMMAZIONE MAINFRAME
INFORMATICA	PROGRAMMAZIONE PERSONAL COMPUTERS
INFORMATICA	SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI
INFORMATICA	SOFTWARE DELLE COMUNICAZIONI
INFORMATICA	SOFTWARE IN GENERE
INGEGNERIA	IDRAULICA ACQUEDOTTI E FOGNATURE
INGEGNERIA	IDRAULICA CORSI D'ACQUA
INGEGNERIA	IDRAULICA DIGHE
INGEGNERIA	IDRAULICA PIANI DI BACINO
INGEGNERIA	INGEGNERIA BIOMEDICA
INGEGNERIA	INGEGNERIA DELLA COMUNICAZIONE
INGEGNERIA	INGEGNERIA ELETTROTECNICA
INGEGNERIA	INGEGNERIA INFORMATICA E ELETTRONICA
LOGOPEDISTA	AREA CONSULENZIALE
LOGOPEDISTA	AREA DI CURA E ABILITAZIONE/RIABILITAZIONE
LOGOPEDISTA	AREA GESTIONALE
LOGOPEDISTA	AREA PREVENTIVA
LOGOPEDISTA	AREA VALUTATIVA
MACCHINARI E IMPIANTI INDUSTRIALI	MACCHINARI E IMPIANTI INDUSTRIALI
MECCANICA	ASCENSORI
MECCANICA	ELETTRODOMESTICI
MECCANICA	IMPIANTI CONDIZIONAMENTO ARIA

MECCANICA	IMPIANTI FRIGORIFERI
MECCANICA	IMPIANTI SOLLEVAMENTO
MECCANICA	MACCHINE INDUSTRIALI
MECCANICA	MACCHINE UTENSILI
MECCANICA	MECCANICA FINE E DI PRECISIONE
MECCANICA	MECCANICA IN GENERE
MECCANICA	METALLI PREZIOSI E MISURAZIONE
MECCANICA	METALLURGIA E SIDERURGIA
MECCANICA	MOTORI A SCOPPIO
MECCANICA	MOTORI ELETTRICI
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	AFGHANO
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	AFRIKAANS
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	AMARICO-TIGRINO
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	ARABO
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	ARABO EGIZIANO
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	ARABO GIORDANO
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	AKAN
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	BAMBARA
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	BENGALI
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	CINESE MANDARINO
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	CINESE CANTONESE (YUE)
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	CINESE WU
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	CINGALESE
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	COREANO
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	CURDO
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	GIAPPONESE
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	GIAVANESE
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	HAUSA
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	HINDI
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	INDONESIANO/MALESE
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	MARATHI
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	PIDGIN NIGERIANO
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	PERSIANO
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	PUNJABI
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	SENEGALESE
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	SOMALO
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	SWAHILI
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	TAGALOG
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	TAMIL
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	TELUGU
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	URDU
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	VIETNAMITA
MEDIAZIONE INTERCULTURALE	YORUBA

MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	ANGIOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	CARDIOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	DERMATOLOGIA E VENEROLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	EMATOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	ENDOCRINOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	GASTROENTEROLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	GENETICA MEDICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	GERIATRIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	MALATTIE INFETTIVE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	MEDICINA INTERNA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	MEDICINA DELLO SPORT
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	NEFROLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	NEONATOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	NEUROLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	ONCOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	PEDIATRIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	PSICHIATRIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	PSICHIATRIA GIURIDICA O FORENSE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	RADIOTERAPIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	REUMATOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA MEDICA	SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	CARDIOCHIRURGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	CHIRURGIA GENERALE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	CHIRURGIA PEDIATRICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	CHIRURGIA TORACICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	CHIRURGIA VASCOLARE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	GINECOLOGIA E OSTETRICIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	NEUROCHIRURGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	OFTALMOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	OTORINOLARINGOIATRIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DI CHIRURGIA	UROLOGIA

MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	ANATOMIA PATOLOGICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	ANESTESIA E RIANIMAZIONE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	AUDIOLOGIA E FONIATRIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	BIOCHIMICA CLINICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	LABORATORIO DI GENETICA MEDICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	MEDICINA TRASFUSIONALE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	MEDICINA LEGALE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	MEDICINA NUCLEARE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	NEUROFISIOPATOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	NEURORADIOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	PATOLOGIA CLINICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA DIAGNOSTICA E SERVIZI	RADIODIAGNOSTICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA SANITÀ PUBBLICA	IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA SANITÀ PUBBLICA	IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA SANITÀ PUBBLICA	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA SANITÀ PUBBLICA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA SANITÀ PUBBLICA	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO
MEDICINA E CHIRURGIA – AREA SANITÀ PUBBLICA	EPIDEMIOLOGIA
MERCEOLOGIA	ABBIGLIAMENTO
MERCEOLOGIA	ALIMENTI IN GENERE
MERCEOLOGIA	APPARECCHIATURE E SISTEMI ANTICRIMINE
MERCEOLOGIA	ARAZZI
MERCEOLOGIA	ARGENTERIA
MERCEOLOGIA	ARTICOLI ED ATTREZZATURE SPORTIVE
MERCEOLOGIA	ATTREZZATURE PER RISTORAZIONE
MERCEOLOGIA	CALZATURE
MERCEOLOGIA	CAPPELLI
MERCEOLOGIA	CARTOLERIA CANCELLERIA
MERCEOLOGIA	CASSEFORTI

MERCEOLOGIA	CERAMICA E PORCELLANA
MERCEOLOGIA	CEREALI E DERIVATI
MERCEOLOGIA	CHINCAGLIERIA
MERCEOLOGIA	COLORI VERNICI PITTURE
MERCEOLOGIA	COMBUSTIBILI CARBURANTI
MERCEOLOGIA	CONFEZIONI E BIANCHERIA
MERCEOLOGIA	CONSERVE ALIMENTARI
MERCEOLOGIA	CUOIAMI
MERCEOLOGIA	DROGHE E COLONIALI
MERCEOLOGIA	ERBORISTERIA
MERCEOLOGIA	FERRAMENTA
MERCEOLOGIA	FILATI
MERCEOLOGIA	FOTOCOPIATRICI
MERCEOLOGIA	GEMMOLOGIA
MERCEOLOGIA	GIOCATTOLI
MERCEOLOGIA	GIOIELLERIA E OREFICERIA
MERCEOLOGIA	LAMPADARI
MERCEOLOGIA	LEGNAMI NAZIONALI ED ESTERI
MERCEOLOGIA	LIQUORI ED ALCOOLICI
MERCEOLOGIA	MAGLIERIA
MERCEOLOGIA	MATERIALE AVIOLANCISTICO
MERCEOLOGIA	MATERIE PLASTICHE
MERCEOLOGIA	MERCEOLOGIA IN GENERE
MERCEOLOGIA	MERCERIA
MERCEOLOGIA	MOBILI DA ARREDAMENTO
MERCEOLOGIA	MOBILI DI ACCIAIO
MERCEOLOGIA	OROLOGERIA
MERCEOLOGIA	PELLETTERIA
MERCEOLOGIA	PELLICCERIA
MERCEOLOGIA	PROFUMERIA E COSMETICI
MERCEOLOGIA	SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE
MERCEOLOGIA	STRUMENTI MUSICALI
MERCEOLOGIA	TABACCHI
MERCEOLOGIA	TAPPETI MODERNI
MERCEOLOGIA	TAPPETI ORIENTALI
MERCEOLOGIA	TAPPEZZERIA
MERCEOLOGIA	TESSUTI
MERCEOLOGIA	VALIGERIA
MERCEOLOGIA	VETRI
ODONTOIATRIA	CHIRURGIA ORALE
ODONTOIATRIA	ODONTOIATRIA PEDIATRICA
ODONTOIATRIA	ODONTOLOGIA E ODONTOIATRIA FORENSE

ODONTOIATRIA	ORTOGNATODONZIA
ODONTOIATRIA	ODONTOTECNICA
ODONTOIATRIA	IGIENISTA DENTALE - COSMETICA DENTALE
ODONTOIATRIA	IGIENISTA DENTALE - EDUCAZIONE SANITARIA DENTALE
ODONTOIATRIA	IGIENISTA DENTALE - ODONTOIATRIA DI COMUNITA'
ODONTOIATRIA	IGIENISTA DENTALE - PREVENZIONE
OPERATORE SANITARIO PODOLOGO	ANALISI BIOMECCANICA DEL PIEDE E DELL'ARTO INFERIORE
OPERATORE SANITARIO PODOLOGO	ANALISI E VALUTAZIONE DEL PIEDE
OPERATORE SANITARIO PODOLOGO	ANALISI STRUMENTALI DEL PIEDE
OPERATORE SANITARIO PODOLOGO	DISMORFISMI E PARAMORFISMI IN ETA' PEDIATRICA
OPERATORE SANITARIO PODOLOGO	LA VALUTAZIONE ED IL TRATTAMENTO DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE NELLO SPORTIVO
OPERATORE SANITARIO PODOLOGO	PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE DEL PIEDE DIABETICO E VASCOLARE
OPERATORE SANITARIO PODOLOGO	REALIZZAZIONE DI ORTESI
OPERATORE SANITARIO PODOLOGO	SVOLGE ATTIVITA' EDUCATIVA PER I SOGGETTI CON PATOLOGIE CHE POSSONO PROCURARE ANCHE DISTURBI AL PIEDE (PATOLOGIE DISMETABOLICHE E VASCULOPATIE IN GENERE)
OPERATORE SANITARIO PODOLOGO	TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE CUTANEE DEL PIEDE
OPERATORE SANITARIO PODOLOGO	VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL PIEDE DELL'ANZIANO E DEL DISABILE
OPERATORE SANITARIO PODOLOGO	VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DELLE DEFORMITA' DEL PIEDE DERIVANTI DA PATOLOGIE REUMATICHE
ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA	ATTIVITA' DI RICERCA
ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA	CONSULENZA PER AZIENDE, INDUSTRIE, ASSOCIAZIONI, SOCIETA' SPORTIVE ECC.IN TEMA DI QUALITA' DELLA VISIONE
ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA	ESECUZIONE DI ESAMI DI OCULISTICA QUALI
ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA	PREVENZIONE, VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE DELLE DISABILITA' VISIVE(IPOVISIONE)
ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA	PREVENZIONE, VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE VISIVA DEI DISTURBI CHE IMPEDISCONO LA VISIONE BINOCULARE
ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA	STRUMENTAZIONE NELLE SALE OPERATORIE OFTALMOLOGICHE
ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA	VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE DELLO STRABISMO (A QUALSIASI ETA') E DELL'AMBLIOPIA (OCCHIO PIGRO)
OTTICA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA	APPARECCHIATURE FOTOGRAFICHE
OTTICA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA	APPARECCHIATURE RADIOGRAFICHE E SIMILI
OTTICA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA	FOTOGRAFIA E RILIEVI FOTOGRAFICI
OTTICA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA	LENTI A CONTATTO

OTTICA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA	MATERIALE FOTOGRAFICO
OTTICA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA	OTTICA
OTTICA FOTOGRAFIA RADIOLOGIA	STRUMENTI OTTICI DI PRECISIONE
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	ASSICURAZIONI MARITTIME
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	ATTIVITA' SUBACQUEA
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	ATTREZZATURE NAVALI
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	AVARIE NAVALI
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	COMPRAVENDITA E NOLEGGIO IMBARCAZIONI
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	CONDOTTA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	COSTRUZIONI NAVALI
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	COSTRUZIONI PORTUALI
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	FOTOGRAFIA SUBACQUEA
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	IMBARCAZIONI DA DIPORTO
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	MANUTENZIONE IMBARCAZIONI
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	MOTORI MARINI
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	SINISTRI MARITTIMI
PORTI NAVI E NAVIGAZIONE	SISTEMI E IMPIANTI ANTIQUINAMENTO MARITTIMO
PREVENZIONE ED INCIDENTI SUL LAVORO	PREVENZIONE ED INCIDENTI SUL LAVORO
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE	BREVETTI CHIMICI, FARMACEUTICI E BIOTECNOLOGICI
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE	BREVETTI D'INVENZIONE E MODELLI DI UTILITA'
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE	DIRITTO D'AUTORE
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE	DISEGNI E MODELLI
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE	MARCHI, INDICAZIONI GEOGRAFICHE E NOMI A DOMINIO
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE	NUOVE VARIETA' VEGETALI
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DIRITTO D'AUTORE	ARCHITETTURA
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DIRITTO D'AUTORE	ARTI FIGURATIVE
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DIRITTO D'AUTORE	CINEMATOGRAFIA
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DIRITTO D'AUTORE	LETTERATURA
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DIRITTO D'AUTORE	MUSICA

PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DIRITTO D'AUTORE	PROGRAMMI PER ELABORATORE E BANCHE DI DATI
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DIRITTO D'AUTORE	TEATRO
PSICOLOGIA - AREA ADULTI	CAPACITA' DI INTENDERE E VOLERE (PENALE E CIVILE) /CAPACITA' DI STARE IN ATTI.
PSICOLOGIA - AREA ADULTI	PREVIDENZA ADULTI (INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, INDENNITA' DI FREQUENZA, LEGGE 104, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ECC)
PSICOLOGIA - AREA ADULTI	PSICODIAGNOSI (DIAGNOSI PSICOLOGICA, DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA, ECC)
PSICOLOGIA - AREA ADULTI	VALUTAZIONE DEL DANNO
PSICOLOGIA - AREA ADULTI	PSICOLOGIA GIURIDICA O FORENSE
PSICOLOGIA - AREA FAMIGLIA	PSICOLOGIA DELLE RELAZIONI - FAMIGLIA (SEPARAZIONI/DIVORZI/AFFIDAMENTO, ECC)
PSICOLOGIA - AREA FAMIGLIA	VALUTAZIONE CAPACITA' GENITORIALE
PSICOLOGIA - AREA FAMIGLIA	PSICOLOGIA GIURIDICA O FORENSE
PSICOLOGIA - AREA MINORI	CAPACITA' DI INTENDERE E VOLERE (PENALE E CIVILE) /CAPACITA' DI STARE IN ATTI.
PSICOLOGIA - AREA MINORI	MINORI E PSICOLOGIA DELL'ETA' EVOLUTIVA (VALUTAZIONE CAPACITA' DEL DISCERNIMENTO IN AMBITO CIVILE; VALUTAZIONE CAPACITA' TESTIMONIALE IN AMBITO PENALE, ECC)
PSICOLOGIA - AREA MINORI	PREVIDENZA MINORI (INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, INDENNITA' DI FREQUENZA, LEGGE 104, ECC)
PSICOLOGIA - AREA MINORI	PSICODIAGNOSI (DIAGNOSI PSICOLOGICA, DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA, ECC)
PSICOLOGIA - AREA MINORI	VALUTAZIONE DEL DANNO
PSICOLOGIA - AREA MINORI	PSICOLOGIA GIURIDICA O FORENSE
PSICOLOGIA - AREA ORGANIZZAZIONE E LAVORO	PSICOLOGIA DEL LAVORO (MOBBING, STRESS LAVORO CORRELATO, ECC)
PSICOLOGIA - AREA PSICODIAGNOSI	PSICODIAGNOSI (DIAGNOSI PSICOLOGICA, DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA, ECC)
PSICOLOGIA - AREA PSICOTERAPEUTICA	AREA PSICOTERAPEUTICA
PSICOLOGIA - AREA SOCIALE	AREA SOCIALE
REGISTRAZIONI MAGNETICHE	INDAGINI FONICHE
REGISTRAZIONI MAGNETICHE	TECNICA DI REGISTRAZIONE
REGISTRAZIONI MAGNETICHE	TRASCRIZIONI NASTRI MAGNETICI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	APPALTI PUBBLICI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	BORSA E TITOLI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	COMMERCIO ESTERO E DOGANE

SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	CONTABILITA' AZIENDALE
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	CONTROLLO DI GESTIONE
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	ENTI NON COMMERCIALI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	FALSI MONETARI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	LAVORO PREVIDENZA E ASSICURAZIONI SOCIALI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	OPERAZIONI NON STRAORDINARIE
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	PROCEDURE CONCORSUALI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	RAPPORTI BANCARI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	REVISIONE AZIENDALE
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	SCIENZE ATTUARIALI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	SERVIZI DI INVESTIMENTO E FINANZIARI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	SOCIETA' COOPERATIVE
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	SOCIETA' IN GENERE
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	STATISTICA DI MERCATO
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	STATISTICA FINANZIARIA
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TECNICA BANCARIA E FINANZIAMENTI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TRANSAZIONI VALUTARIE
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TRIBUTI
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	VALUTAZIONE SOCIETARIE
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	VALUTAZIONI EDITORIALI (TESTATE PERIODICHE E QUOTID
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE	VALUTE E TRANSAZIONI VALUTARIE
SICUREZZA E SALUTE	ATTIVITA' ESTRATTIVE
SICUREZZA E SALUTE	GALLERIE
SICUREZZA E SALUTE	SCAVI
SPETTACOLO CINERADIOTV	AMMINISTRAZIONE IMPRESE DELLO SPETTACOLO

SPETTACOLO CINERADIOTV	CINEMATOGRAFIA
SPETTACOLO CINERADIOTV	COREOGRAFIA
SPETTACOLO CINERADIOTV	MACCHINE DA RIPRESA E DA PROIEZIONE
SPETTACOLO CINERADIOTV	MATERIALE ED APPARECCHI RADIOTV
SPETTACOLO CINERADIOTV	MATERIALE SCENICO
SPETTACOLO CINERADIOTV	MUSICA
SPETTACOLO CINERADIOTV	OPERE TEATRALI
SPETTACOLO CINERADIOTV	PELLICOLE
SPETTACOLO CINERADIOTV	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA
SPETTACOLO CINERADIOTV	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE TELEVISIVA
SPETTACOLO CINERADIOTV	RADIOTELEVISIONE
SPETTACOLO CINERADIOTV	SCENOGRAFIA
SPETTACOLO CINERADIOTV	VALUTAZIONE FILMS
STIME DI FONDI RUSTICI	DIVISIONI PATRIMONIALI
STIME DI FONDI RUSTICI	ECONOMIA E FISCALITA' AGRARIA
STIME DI FONDI RUSTICI	SERVITU'
STIME DI FONDI RUSTICI	USI CIVICI
STIME DI FONDI RUSTICI	VALUTAZIONE BENI RURALI
STRUTTURE PORTANTI	DISSESTI STRUTTURALI
STRUTTURE PORTANTI	GRANDI STRUTTURE
STRUTTURE PORTANTI	PREFABBRICATI
STRUTTURE PORTANTI	RECUPERO E RIABILITAZIONE DEL COSTRUITO
STRUTTURE PORTANTI	STRUTTURE IN ELEVAZIONE IN MURATURA, LEGNO, ACCIAIO, CEMENTO ARMATO ORDINARIO E PRECOMPRESSO
TECNICO AUDIOMETRISTA	AUDIOLOGIA CLINICA DIAGNOSTICA E RIABILITATIVA
TECNICO AUDIOMETRISTA	AUDIOLOGIA E VESTIBOLOGIA FORENSE
TECNICO AUDIOMETRISTA	AUDIOLOGIA E VESTIBOLOGIA INDUSTRIALE
TECNICO AUDIOMETRISTA	AUDIOLOGIA E VESTIBOLOGIA PREVENTIVA E PER LA SALUTE PUBBLICA
TECNICO AUDIOMETRISTA	VESTIBOLOGIA CLINICA DIAGNOSTICA E RIABILITATIVA
TECNICO AUDIOPROTESISTA	FORMAZIONE E RICERCA IN AMBITO PROFESSIONALE E UNIVERSITARIO
TECNICO AUDIOPROTESISTA	MONITORAGGIO E ASSISTENZA
TECNICO AUDIOPROTESISTA	PREVENZIONE
TECNICO AUDIOPROTESISTA	PROTESIZZAZIONE
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO	PROTEZIONE AMBIENTALE'
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO	SICUREZZA ALIMENTARE
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO	SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI VITA
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	AREA CHIRURGICA (NEUROCHIRURGIA-ORTOPEDIA CARDIOCHIRURGIA)

TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	AREA CLINICA MEDICA
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	AREA COORDINAMENTO-MANAGEMENT
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	AREA DIAGNOSTICA-STRUMENTALE-NEUROFISIOLOGICA
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	AREA FORMAZIONE
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	AREA NEONATOLOGIA E PEDIATRIA
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	AREA NEUROLOGICA
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	AREA PRONTO SOCCORSO
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	AREA RIANIMAZIONE
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	AREA RISCHIO INFETTIVO - RISCHIO CLINICO
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	AREA TERAPIA INTENSIVA
TECNICO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	FORMULAZIONE DELLO SPECIFICO PROGRAMMA DI INTERVENTO MIRATO AL RECUPERO E ALLO SVILUPPO DEL SOGGETTO IN TRATTAMENTO
TECNICO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA SUL TERRITORIO
TECNICO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI
TECNICO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	RACCOLTA E ANALISI DEL BISOGNO
TECNICO FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE	ADULTI
TECNICO FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE	PEDIATRICA
TECNICO ORTOPEDICO	AUSILI TECNICI
TECNICO ORTOPEDICO	ORTESIOLOGIA
TECNICO ORTOPEDICO	PROTESIOLOGIA
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	AREA ANATOMIA PATOLOGICA
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	AREA IMMUNOEMATOLOGIA
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	AREA LABORATORIO DI ANALISICHIMICO CLINICHE
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	AREA MANAGEMENT TECNICO SANITARIO
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	AREA PREPARAZIONE FARMACI
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	AREA SANIA' PUBBLICA

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	AMMINISTRATORE DI SISTEMA
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	FISICA SANITARIA
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	MEDICINA NUCLEARE
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	RADIOTERAPIA
TELECOMUNICAZIONI	APPARATI RICETRASMITTENTI
TELECOMUNICAZIONI	IMPIANTI TELEFONICI
TELECOMUNICAZIONI	INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
TELECOMUNICAZIONI	INTERFERENZE E FREQUENZE RADIOTELEVISIVE
TELECOMUNICAZIONI	MATERIALE ED APPARECCHI TELEFONICI
TELECOMUNICAZIONI	TELECOMUNICAZIONI IN GENERE
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	DISTURBI DA DEFICIT DI ATTENZIONE, IPERATTIVITA', IMPULSIVITA'
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	DISTURBI DELLA COMUNICAZIONE
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	DISTURBI DELLA COORDINAZIONE MOTORIA
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	DISTURBI DELLA REGOLAZIONE
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	DISTURBI DELLA RELAZIONE
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	DISTURBI DELLO SVILUPPO INTELLETTIVO
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	DISTURBI NEUROMOTORI E SENSORIALI, SINDROMI GENETICHE
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	RITARDO GLOBALE DI SVILUPPO
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	COGNITIVA
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	FUNZIONALE
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	PSICOSOCIALE
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	SENSOMOTORIA
TOPOGRAFIA E CATASTO	CLASSIFICAZIONE CATASTALE

TOPOGRAFIA E CATASTO	RICONFINAMENTI
TOPOGRAFIA E CATASTO	RILIEVI STRUMENTALI DI TERRENI E/O FABBRICATI
TOPOGRAFIA E CATASTO	RILIEVI TOPOGRAFICI E CATASTALI
TRADUTTORI E INTERPRETI	AFGHANO (TRAD. INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	AFRIKAANS (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	AFRIKAANS (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	AFRIKAANS (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ALBANESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ALBANESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ALBANESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ALBANESE (TRAD.E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	AMARICO-TIGRINO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	AMARICO-TIGRINO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	AMARICO-TIGRINO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ARABO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ARABO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ARABO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ARABO EGIZIANO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ARABO EGIZIANO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ARABO EGIZIANO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ARABO GIORDANO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ARABO GIORDANO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ARABO GIORDANO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	AKAN (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	AKAN (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	AKAN (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	BAMBARA (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	BAMBARA (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	BAMBARA (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	BENGALI (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	BENGALI (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	BENGALI (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	BULGARO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	BULGARO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	BULGARO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CATALANO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CATALANO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CATALANO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CECOSLOVACCO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CECOSLOVACCO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CECOSLOVACCO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CINESE MANDARINO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CINESE MANDARINO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CINESE MANDARINO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CINESE CANTONESE (YUE) (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CINESE CANTONESE (YUE) (TRAD. E INT.)

TRADUTTORI E INTERPRETI	CINESE CANTONESE (YUE) (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CINESE WU (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CINESE WU (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CINESE WU (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CINGALESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CINGALESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CINGALESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	COREANO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	COREANO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	COREANO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	CURDO TRADUTTORE INTERPRETE
TRADUTTORI E INTERPRETI	DANESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	DANESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	DANESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	FIAMMINGO (INTERP.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	FIAMMINGO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	FIAMMINGO (TRAD.INTERP.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	FINLANDESE (TRAD.INTER.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	FRANCESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	FRANCESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	FRANCESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	GIAPPONESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	GIAPPONESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	GIAPPONESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	GIAVANESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	GIAVANESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	GIAVANESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	GRECO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	GRECO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	GRECO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	HAUSA (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	HAUSA (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	HAUSA (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	HINDI (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	HINDI (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	HINDI (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	INDONESIANO/MALESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	INDONESIANO/MALESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	INDONESIANO/MALESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	INGLESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	INGLESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	INGLESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	INTERPRETI SORDO MUTI
TRADUTTORI E INTERPRETI	ISRAELIANO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ISRAELIANO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	ISRAELIANO (TRAD.)

TRADUTTORI E INTERPRETI	IUGOSLAVO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	IUGOSLAVO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	IUGOSLAVO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	MALTESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	MALTESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	MALTESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	MARATHI (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	MARATHI (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	MARATHI (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	NORVEGESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	NORVEGESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	NORVEGESE (TRAD.INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	OLANDESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	OLANDESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	OLANDESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PIDGIN NIGERIANO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PIDGIN NIGERIANO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PIDGIN NIGERIANO (TRAD.E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PERSIANO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PERSIANO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PERSIANO (TRAD.E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	POLACCO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	POLACCO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	POLACCO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PORTOGHESE E BRASILIANO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PORTOGHESE E BRASILIANO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PORTOGHESE E BRASILIANO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PUNJABI (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PUNJABI (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	PUNJABI (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	RUMENO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	RUMENO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	RUMENO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	RUSSO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	RUSSO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	RUSSO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SENEGALESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SENEGALESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SENEGALESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SERBO-CROATO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SERBO-CROATO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SERBO-CROATO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SLOVENO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SLOVENO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SLOVENO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SOMALO (INTER. TRAD)

TRADUTTORI E INTERPRETI	SOMALO (TRAD)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SPAGNOLO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SPAGNOLO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SPAGNOLO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SVEDESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SVEDESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SVEDESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SWAHILI (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SWAHILI (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	SWAHILI (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TAGALOG (FILIPPINE)(INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TAGALOG (FILIPPINE) (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TAGALOG (FILIPPINE)(TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TAMIL (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TAMIL (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TAMIL (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TEDESCO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TEDESCO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TEDESCO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TELUGU (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TELUGU (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TELUGU (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TURCO (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TURCO (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	TURCO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	UCRAINO (INTER.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	UCRAINO (TRAD. INTERP.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	UCRAINO (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	UNGHERESE (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	UNGHERESE (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	UNGHERESE (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	URDU (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	URDU (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	URDU (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	VIETNAMITA (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	VIETNAMITA (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	VIETNAMITA (TRAD.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	YORUBA (INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	YORUBA (TRAD. E INT.)
TRADUTTORI E INTERPRETI	YORUBA (TRAD.)
TRASPORTI	AUTOMEZZI INDUSTRIALI
TRASPORTI	AUTOVEICOLI
TRASPORTI	CARROZZERIA ED ACCESSORI
TRASPORTI	CICLI E MOTOCICLI
TRASPORTI	FERROVIE
TRASPORTI	FUNIVIE

TRASPORTI	GALLERIE
TRASPORTI	IMPIANTI FERROVIARI
TRASPORTI	INFORTUNISTICA STRADALE
TRASPORTI	INFRASTRUTTURE STRADALI E SEGNALETICA
TRASPORTI	MATERIALE FERROVIARIO
TRASPORTI	PONTI STRADE
TRASPORTI	TECNICA ED ORGANIZZAZIONE TURISTICA
TRASPORTI	TRASPORTI IN GENERE
TRASPORTI	TRASPORTI MARITTIMI
TRASPORTI	VEICOLI
URBANISTICA	NORMATIVE E REGOLAMENTI EDILIZI
URBANISTICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA
URBANISTICA	STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
URBANISTICA	VERIFICHE URBANISTICHE
VETERINARIA	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
VETERINARIA	IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI
VETERINARIA	SANITA' ANIMALE

ALLEGATO *B*

CATEGORIA MEDICO-CHIRURGICA

TABELLA DI EQUIPOLLENZA

AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE	SCUOLE EQUIPOLLENTI
allergologia e immunologia clinica	allergologia
	medicina interna
	reumatologia
angiologia	angiologia medica
	angiologia e chirurgia vascolare
	fisiopatologia cardiocircolatoria
	fisiopatologia cardiovascolare
	medicina interna
	cardiologia
	cardiologia e malattie dei vasi
	malattie cardiovascolari
	malattie dell'apparato cardiovascolare
	cardioangiopatie
cardiologia	cardiologia e malattie dei vasi
	malattie cardiovascolari
	malattie cardiovascolari e reumatiche
	malattie dell'apparato cardiovascolare
	cardioangiopatie
	cardiologia e reumatologia
	fisiopatologia cardiocircolatoria
	fisiopatologia cardiovascolare
dermatologia e venerologia	clinica dermosifilopatica
	dermatologia e sifilografia
	dermosifilopatia e venereologia
	dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica
	malattie cutanee e veneree
	malattie veneree e della pelle
ematologia	ematologia clinica e di laboratorio
	malattie del sangue
	malattie del sangue e del ricambio
	malattie del sangue e degli organi emopoietici
	patologia del sangue e degli organi emopoietici
	ematologia generale

	ematologia generale (clinica e laboratorio)
endocrinologia	endocrinologia e medicina costituzionale
	endocrinologia e patologia costituzionale
	medicina costituzionale ed endocrinologia
	scienza delle costituzioni ed endocrinologia
	malattie endocrine e metaboliche
	endocrinologia e malattie metaboliche
	endocrinologia e malattie del ricambio
gastroenterologia	gastroenterologia ed endoscopia digestiva
	fisiopatologia digestiva
	malattie dell'apparato digerente
	malattie del fegato e del ricambio
genetica medica	
geriatria	geriatria e gerontologia
	medicina interna
	medicina generale
malattie metaboliche e diabetologia	diabetologia e malattie del ricambio
	malattie del ricambio
	endocrinologia
	endocrinologia e medicina costituzionale
	endocrinologia e patologia costituzionale
	medicina costituzionale ed endocrinologia
	scienza delle costituzioni ed endocrinologia
	malattie endocrine e metaboliche
	endocrinologia e malattie del ricambio
	endocrinologia e malattie metaboliche
	malattie del fegato e del ricambio
malattie dell'apparato respiratorio	tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
	malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia
	fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria
	fisiopatologia respiratoria
malattie infettive	clinica delle malattie infettive
	clinica delle malattie infettive e tropicali
	clinica delle malattie tropicali e infettive
	clinica delle malattie infettive e contagiose
	malattie infettive e tropicali
	medicina tropicale
	clinica delle malattie tropicali e subtropicali
	malattie tropicali e subtropicali
medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	medicina d'urgenza
	pronto soccorso e terapia d'urgenza

	medicina interna
	medicina generale
	clinica medica
	chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso
	chirurgia generale d'urgenza e pronto soccorso
	chirurgia d'urgenza e pronto soccorso
	chirurgia generale
	cardiologia
	cardiologia e malattie dei vasi
	malattie cardiovascolari
	malattie cardiovascolari e reumatiche
	malattie dell'apparato cardiovascolare
	cardioangiopatie
	cardiologia e reumatologia
	fisiopatologia cardiocircolatoria
	fisiopatologia cardiovascolare
	gastroenterologia
	gastroenterologia ed endoscopia digestiva
	fisiopatologia digestiva
	malattie dell'apparato digerente
	malattie dell'apparato respiratorio
	tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
	malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia
	fisiopatologia respiratoria
	malattie del fegato e del ricambio
	fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria
medicina fisica e riabilitazione	terapia fisica e riabilitazione
	fisioterapia
	medicina fisica e riabilitazione
	fisiochinesiterapia
	fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria
	chinesiterapia, fisioterapia e ginnastica medica in ortopedia
	fisiochinesiterapia ortopedica
	chinesiterapia
	riabilitazione e ginnastica medica ortopedica
medicina interna	medicina generale
	clinica medica
	geriatria
	geriatria e gerontologia
	reumatologia
	allergologia e immunologia clinica

medicina dello sport	medicina interna
	ortopedia e traumatologia
	cardiologia
	malattie dell'apparato respiratorio
	medicina fisica e riabilitazione
	malattie dell'apparato cardiovascolare
nefrologia	nefrologia medica
	malattia del rene del sangue e del ricambio
neonatologia	pediatria
	clinica pediatrica
	pediatria e puericultura
	puericultura
	pediatria preventiva e puericultura
	pediatria sociale e puericultura
	pediatria preventiva e sociale
	puericultura ed igiene infantile
	puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale dell'infanzia
	puericultura e dietetica infantile
neurologia	neurologia e psichiatria
	neuropsichiatria
	clinica delle malattie nervose e mentali
	malattie nervose e mentali
	neurofisiologia clinica
neuropsichiatria infantile	
oncologia	oncologia
	oncologia clinica
	chemioterapia
pediatria	clinica pediatrica
	pediatria e puericultura
	puericultura
	pediatria preventiva e puericultura
	pediatria sociale e puericultura
	pediatria preventiva e sociale
	puericultura ed igiene infantile
	puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale dell'infanzia
	puericultura e dietetica infantile
	neonatologia
psichiatria	neurologia e psichiatria
	neuropsichiatria
	igiene mentale
	malattie nervose e mentali

	clinica delle malattie nervose e mentali
radioterapia	radioterapia oncologica
	radiologia
	radiologia medica
	radiologia medica e radioterapia
reumatologia	cardiologia e reumatologia
	medicina interna
	allergologia e immunologia clinica
scienza dell'alimentazione e dietetica	dietologia
	scienza dell'alimentazione
	medicina interna
	gastroenterologia
	gastroenterologia ed endoscopia digestiva
	fisiopatologia digestiva
	malattie dell'apparato digerente
AREA DI CHIRURGIA E DELLE SPECIALITA' CHIRURGICHE	**SCUOLE EQUIPOLLENTI**
cardiochirurgia	chirurgia cardiovascolare
	cardio-angio-chirurgia
	chirurgia del cuore e dei grossi vasi
	chirurgia cardiaca
chirurgia generale	chirurgia
	chirurgia oncologica
	chirurgia apparato digerente ed endoscopia digestiva
	chirurgia gastroenterologica
	chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso
	chirurgia generale d'urgenza e pronto soccorso
	chirurgia d'urgenza e pronto soccorso
	chirurgia dell'apparato digerente
	chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica
	chirurgia sperimentale e microchirurgia
	tecniche semeiologiche speciali chirurgiche
chirurgia maxillo-facciale	nessuna disciplina
chirurgia pediatrica	chirurgia dell'infanzia
chirurgia plastica e ricostruttiva	chirurgia plastica
chirurgia toracica	chirurgia toraco-polmonare
	chirurgia polmonare
chirurgia vascolare	angiologia e chirurgia vascolare
ginecologia e ostetricia	ostetricia e ginecologia
	clinica ostetrica e ginecologica

	fisiopatologia della riproduzione umana
	patologia della riproduzione umana
neurochirurgia	nessuna disciplina
oftalmologia	oculistica
	chirurgia oculare
	clinica oculistica
ortopedia e traumatologia	ortopedia
	ortopedia e traumatologia dell'apparato motore
	chirurgia della mano
otorinolaringoiatria	otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
	audiologia
	foniatria
	audiologia e foniatria (limitatamente ad un quinquennio)
urologia	
AREA DI ODONTOIATRIA	**SCUOLE EQUIPOLLENTI**
odontoiatria	odontoiatria e protesi dentaria
	chirurgia odontostomatologica
	odontostomatologia
	ortognatodonzia
AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI	**SCUOLE EQUIPOLLENTI**
anatomia patologica	anatomia ed istologia patologica
	anatomia patologica e tecnica di laboratorio
	anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio
	anatomia ed istologia patologica ed analisi cliniche
	medico settore laboratorista
anestesia e rianimazione	anestesiologia e rianimazione
	anestesia
	anestesiologia
audiologia e foniatria	otorinolaringoiatria (limitatamente ad un quinquennio)
biochimica clinica	chimica biologica e biochimica
	biochimica e chimica clinica
	biologia clinica
	semeiotica e diagnostica di laboratorio
	medici laboratoristi
	settore laboratorista
	settore e medici laboratoristi ospedalieri
	analisi cliniche di laboratorio
	analisi chimico cliniche
	patologia clinica

	biochimica analitica
	farmacologia
	farmacologia applicata
	allergologia e immunologia clinica
	patologia generale
	applicazioni biotecnologiche
	endocrinologia sperimentale
	igiene: indirizzo laboratorio di sanità pubblica
	chimica applicata all'igiene
	chimica e farmacologia delle sostanze organiche naturali
	chimica analitica
	tossicologia
	analisi chimico cliniche e microbiologiche
	microbiologia e virologia
	microbiologia
	microbiologia medica
	virologia
	microbiologia indirizzo tecniche microbiologiche
	genetica medica
	genetica applicata
	citogenetica umana
farmacologia e tossicologia clinica	farmacologia clinica
	tossicologia medica
	tossicologia clinica
	farmacologia con orientamento in farmacologia clinica
	farmacologia con orientamento in tossicologia
	tossicologia
	farmacologia (a prescindere da orientamento)
laboratorio di genetica medica	genetica medica
	genetica applicata
	citogenetica umana
	applicazioni biotecnologiche
medicina trasfusionale	immunoematologia
	ematologia clinica e di laboratorio
	patologia clinica
	ematologia
	ematologia generale (clinica e laboratorio)
	immunoematologia e trasfusione
	allergologia e immunologia clinica
	patologia generale
	genetica medica

	genetica applicata
	citogenetica umana
	biologia clinica
	medici laboratoristi
	semeiotica e diagnostica di laboratorio
	ematologia con indirizzo di laboratorio
	analisi chimico cliniche
	biochimica clinica
	analisi chimico cliniche e microbiologiche
	applicazioni biotecnologiche
medicina legale	medicina legale e delle assicurazioni sociali
	medicina legale e delle assicurazioni
	medicina legale e infortunistica
	medicina legale e delle assicurazioni, indirizzo medicina legale e delle assicurazioni
medicina nucleare	fisica nucleare applicata alla medicina
	radiologia medica e medicina nucleare
	radiologia medica e radioterapia
microbiologia e virologia	microbiologia
	microbiologia medica
	virologia
	microbiologia ind in tecniche microbiologiche
neurofisiopatologia	neurofisiologia clinica
	neuropatologia
	neurologia
neuroradiologia	radiologia diagnostica
	radiologia
	radiologia medica
	radiologia medica e radioterapia
patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)	igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio
	patologia generale
	biologia clinica
	medici laboratoristi
	settore laboratorista
	settore e medici laboratoristi ospedalieri
	semeiotica e diagnostica di laboratorio
	ematologia con indirizzo di laboratorio
	analisi chimico cliniche
	biochimica e chimica clinica
	microbiologia e virologia
	biochimica analitica
	biochimica clinica

	analisi chimico cliniche e microbiologiche
	farmacologia
	farmacologia applicata
	allergologia e immunologia clinica
	applicazioni biotecnologiche
	endocrinologia sperimentale
	igiene: indirizzo laboratorio di sanità pubblica
	chimica applicata all'igiene
	microbiologia ind in tecniche microbiologiche
	anatomia patologica
	tossicologia
	chimica analitica
	microbiologia
	microbiologia medica
	virologia
	genetica medica
	genetica applicata
	citogenetica umana
radiodiagnostica	radiologia diagnostica
	radiologia
	radiologia medica
	radiologia medica e radioterapia
	neuroradiologia
AREA DI SANITÀ PUBBLICA	**SCUOLE EQUIPOLLENTI**
igiene, epidemiologia e sanità pubblica	igiene
	igiene ed epidemiologia
	igiene pubblica
	igiene e medicina preventiva*
	igiene e sanità pubblica
	igiene generale e speciale
	epidemiologia
	igiene e tecnica ospedaliera
	igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri
	tecnica e direzione ospedaliera
	statistica sanitaria
	statistica medica
	igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio
	igiene: indirizzo laboratorio di sanità pubblica
igiene degli alimenti e della nutrizione	igiene
	igiene e medicina preventiva*
	igiene ed epidemiologia

	igiene pubblica
	igiene e sanità pubblica
	igiene generale e speciale
	scienza dell'alimentazione
	dietologia e dietetica applicata
	chimica e tecnologie alimentari
	chimica e tecnologia alimentare
	tecnologie alimentari
	chimica applicata all'igiene
	chimica e tecnologia delle sostanze organiche naturali
	tossicologia
	igiene: indirizzo laboratorio di sanità pubblica
	igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	medicina del lavoro
	clinica del lavoro
	medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
organizzazione dei servizi sanitari di base	igiene
	igiene e medicina preventiva*
	igiene pubblica
	igiene e sanità pubblica
	igiene generale e speciale
	sicurezza sociale ed organizzazione sanitaria
	igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri
	igiene tecnica ospedaliera
	tecnica e direzione ospedaliera
	medicina di comunità
direzione medica di presidio ospedaliero	epidemiologia
	igiene #
	igiene e medicina preventiva *
	igiene e tecnica ospedaliera #
	igiene, tecnica e direzione ospedaliera #
	igiene ed epidemiologia
	igiene pubblica
	igiene e sanità pubblica
	igiene generale e speciale
	anestesiologia e rianimazione §
	cardiochirurgia §
	cardiologia §
	chirurgia generale ed equipollenti §
	genetica medica ed equipollenti §
	immunoematologia ed equipollenti §

	immunoematologia e trasfusione §
	medicina interna §
	medicina legale §
	nefrologia medica §
	patologia clinica §
epidemiologia	igiene e medicina preventiva *
	igiene
	igiene ed epidemiologia
	igiene pubblica
	igiene e sanità pubblica
	igiene generale e speciale
	igiene e tecnica ospedaliera
	igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri
	tecnica e direzione ospedaliera
	statistica sanitaria
	statistica medica

***** a prescindere dagli indirizzi e orientamenti per i diplomi il cui corso è iniziato prima dell'anno a.1991/92
# equipollenza valida *anche* per la valutazione dell'Attività di coordinamento di prelievo di organi e di tessuti.
§ equipollenza valida *solo* per la valutazione dell'Attività di coordinamento di prelievo di organi e di tessuti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. - 2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata):

«Art. 4 *(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie)*. — 1. (*Omissis*).

2. Al Titolo II, Capo II, Sezione I, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'art. 13, dopo il terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'art. 24-*bis*.»

b) all'art. 15:

1) al primo comma, le parole «sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia» sono sostituite dalle seguenti: «rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'art. 13, quarto comma»;

2) la rubrica è sostituita dalle seguenti parole: «Iscrizione e permanenza nell'albo»;

3) dopo il quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Con il decreto di cui all'art. 13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento.

Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall'albo.»;

c) all'art. 16:

1) al secondo comma, al numero 5, il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente:

«;» e dopo il numero 5, è inserito il seguente: «5-*bis*. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 13, quarto comma.»;

2) dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «La domanda contiene altresì il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24-*bis*.»;

d) all'art. 18:

1) al primo comma, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

2) dopo il primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall'art. 5.»;

e) all'art. 22:

1) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l'incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale.»;

3) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della corte di appello.»

f) l'art. 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 *(Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)*. — Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

Per l'attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell'albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.»

g) dopo l'art. 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-*bis (Elenco nazionale dei consulenti tecnici)*. — Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all'art. 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.

L'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.»".

— Si riporta il testo degli articoli 13, 15, 16, 23 e 24-*bis* del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:

«Art. 13 *(Albo dei consulenti tecnici)*. — Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa; 7. della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.

Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'art. 24-*bis*.»

«Art. 15 *(Iscrizione e permanenza nell'albo)*. — Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'art. 13, quarto comma, sono di condotta morale [e politica] specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

Con riferimento alla categoria di cui all'art. 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;

2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;

3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.

Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo.

Con il decreto di cui all'art. 13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento.

Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall'albo.»

«Art. 16 *(Domande d'iscrizione)*. — Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1. estratto dell'atto di nascita;

2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;

4. certificato di iscrizione all'associazione professionale;

5. i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica;

5-*bis*. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 13, quarto comma.

La domanda contiene altresì il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24-*bis*.»

«Art. 23 *(Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)*. — Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

Per l'attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell'albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.»

«Art. 24-*bis (Elenco nazionale dei consulenti tecnici)*. — Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all'art. 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.

L'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.».

— Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149:

«Art. 39 *(Elenco nazionale dei consulenti tecnici)*. — 1. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 24-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, sono disciplinate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.».

— Si riporta il testo dell'art. 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa):

«Art. 32 *(Art. 3, nn. 5, 6, 7, 8 e 9, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 6, comma primo, n. 3, e art. 8, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875)*. — Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli articoli precedenti, i Consigli:

1) adempiono le attribuzioni già demandate ai comitati forestali, alle commissioni provinciali di agricoltura, alle commissioni e ai comitati zootecnici ed alle amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi 5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162;

2) approvano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei demani comunali e dei domini collettivi, in conformità delle leggi vigenti in materia, salvo il disposto dell'art. 1 della legge 16 marzo 1931, n. 377, contenente norme per la coordinazione delle leggi sugli usi civici con quelle della bonifica integrale;

3);

4) amministrano le borse di commercio, percependone le entrate e sostenendone le spese, comprese quelle inerenti alla vigilanza governativa, e possono altresì, con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni (37), sentiti i Ministri interessati, fondare e esercire aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali fissando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i Consigli stessi si riservano

5) esercitano il controllo sugli uffici di collocamento esistenti nella provincia, provvedono alla loro coordinazione e adempiono alle altre funzioni indicate dall'art. 6 del regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e dal regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del predetto regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003;

6) provvedono alle designazioni per la formazione e la revisione degli albi dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della magistratura del lavoro o come assistenti presso le sezioni del lavoro delle preture o dei tribunali, ai termini degli artt. 61 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e 29 e seguenti del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

Ai Consigli stessi spetta l'accertamento degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrari della provincia e dei comuni, le cui raccolte sono da essi compilate e rivedute periodicamente con le norme di cui agli artt. 34 e seguenti.

Ai Consigli sono inoltre demandate le attribuzioni assegnate da leggi e regolamenti speciali alle cessate Camere di commercio e industria e ai consigli agrari provinciali.

Ai Consigli sono altresì deferite le attribuzioni delle amministrazioni provinciali e dei tesorieri della provincia nei riguardi dei servizi di contabilità e di cassa dei consorzi di rimboschimento, con le norme stabilite dal regolamento approvato col regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonché, quelle demandate ai prefetti e alle tesorerie delle province per i depositi riguardanti le opere di miglioramento del patrimonio rustico dei comuni e di altri enti, ai termini dell'art. 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.».

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999):

«Art. 16 *(Norme in materia di domicilio professionale)*. — 1. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza.».

— Si riporta il testo dell'art. 16-*novies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:

«Art. 16-*novies (Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita)*. — 1. Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, all'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'art. 169-*sexies* delle medesime disposizioni e all'albo dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'art. 169-*ter* e all'art. 179-*ter*, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il versamento è effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, a norma dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.

4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. L'accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi è consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dall'art. 179-*quater*, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-*ter* e 179-*ter* delle medesime disposizioni. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 23, secondo comma, secondo periodo, e 24-*bis*, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dal comma 5.

7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono già iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 14 del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:

«Art. 14 *(Formazione dell'albo)*. — L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.».

— Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

«Art. 46 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-*bis*) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

— Per l'art. 24-*bis* del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante: "Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", è pubblicato nella *G.U.* 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

Note all'art. 4:

— Per l'art. 15 del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 16 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate):

«Art. 2 *(Associazioni professionali)*. — 1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-*ter* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge.».

Note all'art. 5:

— Per l'art. 16 del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

«Art. 71 *(Modalità dei controlli)*. — 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni dì cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'art. 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 18 e 19 del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:

«Art. 18 *(Revisione dell'albo)*. — L'albo è permanente. Ogni due anni il comitato di cui all'articolo deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall'art. 5.»

«Art. 19 *(Disciplina)*. — La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale [e politica] specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo.».

Note all'art. 9:

— Per gli articoli 23 e 24-*bis* del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, si veda nelle note alle premesse.

— Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), è pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.

Note all'art. 11:

— La legge 26 novembre 2021, n. 206, recante: «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», è pubblicata nella *G.U.* 9 dicembre 2021, n. 292.

23G00121

DECRETO 7 agosto 2023, n. **110**.

Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;

Visto l'articolo 121 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che stabilisce il principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo nella prospettiva della funzionalità della forma allo scopo dell'atto;

Visto l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale prevede che il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisca con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo e stabilisca i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti; prevede, inoltre, che nella determinazione dei limiti non si tenga conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009, recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia»;

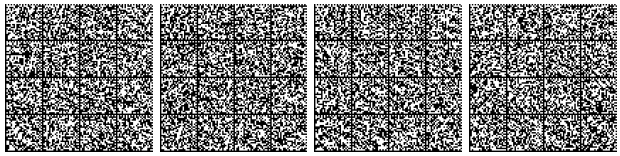

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

Visto il decreto dirigenziale del 16 aprile 2014 e successive modifiche, recante «Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

Ritenuta, al fine di favorire la chiarezza e sinteticità degli atti processuali, la necessità di stabilire criteri di redazione e limiti dimensionali, il cui mancato rispetto non comporta inammissibilità o invalidità dell'atto giudiziario;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura, che ha espresso il parere in data 7 giugno 2023;

Sentito il Consiglio nazionale forense in data 14 giugno 2023;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2023;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 1 e 3 agosto 2023;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Stabilisce altresì i limiti dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a euro 500.000.

Art. 2.

Criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero

1. Al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento sono redatti con la seguente articolazione:

a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto;

b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;

c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio;

d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica;

e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;

f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;

g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;

h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;

i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale;

l) valore della controversia;

m) richiesta di distrazione delle spese;

n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, agli altri atti del processo. Gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio indicano il numero di ruolo del processo al quale si riferiscono.

Art. 3.

Limiti dimensionali degli atti processuali

1. Salve le esclusioni e le deroghe previste dagli articoli 4 e 5, l'esposizione è contenuta nel limite massimo di:

a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;

b) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio;

c) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127-*ter* del codice di procedura civile, quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza.

2. Nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi.

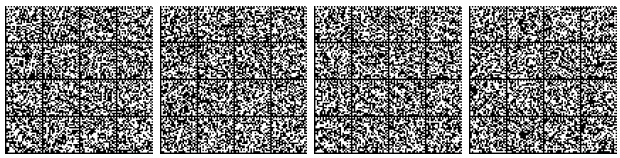

Art. 4.

Esclusioni dai limiti dimensionali

1. Dai limiti di cui all'articolo 3 sono esclusi:

a) gli elementi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*;

b) l'indice e la sintesi dell'atto;

c) le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge;

d) la data e il luogo, nonché le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;

e) le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni;

f) i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.

Art. 5.

Deroghe ai limiti dimensionali

1. I limiti di cui all'articolo 3 possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tal caso, il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti.

2. Nel caso previsto dal comma 1, dopo l'intestazione il difensore inserisce un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una breve sintesi del contenuto dell'atto.

3. La proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale giustifica il ragionevole superamento dei limiti previsti dall'articolo 3.

Art. 6.

Tecniche redazionali

1. Gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, preferibilmente:

a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti;

b) con interlinea di 1,5;

c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.

2. Non sono consentite note, salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari.

Art. 7.

Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice

1. Il giudice redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2 e 6, in quanto compatibili.

2. Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessità della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti.

3. I provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione sono redatti con l'indicazione di capi separati e numerati.

Art. 8.

Schemi informatici

1. Gli atti giudiziari sono redatti secondo le regole dettate dall'articolo 11 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, e sono corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 34 del predetto decreto.

2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 definiscono le informazioni strutturate nonché tutti i dati necessari per l'elaborazione degli schemi dell'atto da parte del sistema informatico ricevente, in conformità ai criteri di cui all'articolo 2.

3. Per gli atti del giudizio di cassazione le specifiche tecniche tengono altresì conto dei criteri stabiliti con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato.

Art. 9.

Formazione

1. Delle disposizioni del presente decreto si tiene conto nella definizione delle linee programmatiche proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

2. Il Ministero della giustizia, in collaborazione con la Scuola superiore dell'avvocatura, favorisce le iniziative formative sui criteri e le modalità di redazione degli atti giudiziari adottate nell'ambito della formazione obbligatoria dell'avvocatura.

3. In particolare, il Ministero sostiene, in materia, le iniziative formative comuni alla magistratura e all'avvocatura, anche con il coinvolgimento di linguisti.

Art. 10.

Istituzione di un osservatorio permanente

1. È istituito un osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal presente decreto al rispetto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo. L'osservatorio ha anche il compito di raccogliere elementi di valutazione ai fini dell'aggiornamento del presente decreto con cadenza almeno biennale.

2. L'osservatorio opera presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia. Tra i componenti, nominati dal Ministro, sono inclusi esperti nella linguistica giudiziaria e avvocati designati dal Consiglio nazionale forense.

3. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto si applica ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023 o dopo la data della sua entrata in vigore, se successiva.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 agosto 2023

Il Ministro: NORDIO

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza dei Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2285.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. e 2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. - 4-*ter*. (*Omissis*).»

— Si riporta il testo dell'articolo 121 del codice di procedura civile:

«Art. 121 (*Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti*). — Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.»

— Si riporta il testo dell'articolo 46 delle disposizioni per attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie:

«Art. 46 (*Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari*). — I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile.

Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.

Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.

Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.»

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24:

«Art. 4 (*Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia*). — 1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2.

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.»;

b).

3-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 5 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.».

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.

6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale.

7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.a., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente comma, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni del presente comma si applicano subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica da parte del Ministero della giustizia.

8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»;

b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e la residenza dell'attore» sono sostituite dalle seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore» e le parole: «il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»;

c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalità e il codice fiscale,»;

d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:

«Art. 149-*bis* (*Notificazione a mezzo posta elettronica*). — Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.»;

d-*bis*) all'articolo 530 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-*bis*, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;

d-*ter*) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo»;

d-*quater*) il primo comma dell'articolo 540 è abrogato;

d-*quinquies*) all'articolo 569, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche»;

d-*sexies*) all'articolo 591-*bis*, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 569, quarto comma».

8-*bis*. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 161-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 161-*ter* (*Vendite con modalità telematiche*). — Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica»;

b) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-*ter* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 169-*quater* (*Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto*). — Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.

Art. 169-*quinquies* (*Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite*). — I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita»;

c) l'articolo 173-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«Art. 173-*quinquies* (*Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo*). — Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la

comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.

Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma».

8-*ter*. Il decreto del Ministro della giustizia che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche, previsto dall'articolo 161-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 8-*bis*, lettera *a)*, del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati.

10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.».

Note all'art. 2:

— Per l'articolo 121 del codice di procedura civile, vedi note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 127-*ter* del codice di procedura civile:

«Art. 127-*ter* (*Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza*). —

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.»

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo degli articoli 11 e 34 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24):

«Art. 11 (*Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico*). — 1. L'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici.

2. La nota di iscrizione a ruolo può essere trasmessa per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale; le relative informazioni sono contenute nelle informazioni strutturate di cui al primo comma, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.»

«Art. 34 (*Specifiche tecniche*). — 1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.

3. Fino all'emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della L. 25 luglio 2005, n. 150):

«Art. 5 (*Composizione e funzioni*). — 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.

2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale e il vice segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.»

23G00120

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 6 giugno 2023.

Abrogazione del decreto 31 maggio 2000, concernente le misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e 31 maggio 2000, n. 32442, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2000, recante misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione di questo Ministero, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/2019 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625» ed in particolare l'art. 7, comma 5;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502, registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Considerata l'intensa recrudescenza dell'organismo nocivo *Grapevine flavescence dorée phytoplasma*, agente della Flavescenza dorata della vite, registrata, a partire dal 2020, nelle aree produttive settentrionali italiane e causa di danni ingenti;

Ritenuto necessario, alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo e delle specifiche disposizioni emanate in relazione all'organismo nocivo *Grapevine flavescence dorée phytoplasma*, ridefinire le misure fitosanitarie di emergenza finalizzate al suo contrasto;

Considerato che il Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 23 maggio 2023 ha, contestualmente, approvato l'ordinanza del direttore del Servizio fitosanitario centrale recante «Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana»;

Ritenuto necessario abrogare il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 maggio 2000, n. 32442, recante misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite, non più idonee al contrasto dell'attuale emergenza fitosanitaria né in linea con il nuovo regime fitosanitario europeo e nazionale;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 23 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 31 maggio 2000, n. 32442, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2000, recante «Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite».

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 giugno 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1156

23A04519

DECRETO 16 giugno 2023.

Riconoscimento, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116, delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno interessato i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e modifica degli allegati ai decreti 30 settembre 2020 e 29 settembre 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005, e in particolare gli articoli 28, 29, 33 e 34;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013, continuando comunque i regolamenti abrogati ad applicarsi alle condizioni previste dall'art. 154 dello stesso regolamento (UE) 2021/2115;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, continuando comunque il regolamento abrogato ad applicarsi alle condizioni previste dall'art. 104 dello stesso regolamento (UE) 2021/2116;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Vista la decisione di esecuzione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione, di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, concernente la «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», e in particolare l'art. 5;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023» ed in particolare l'art. 4 e l'allegato 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 4 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 118 del 22 maggio 2023, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 23 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 125 del 30 maggio 2023 concernente l'estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 49 del 27 febbraio 2021, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 settembre 2022, prot. n. 480156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 268 del 16 novembre 2022, recante «Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 settembre 2022, prot. n. 480166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana - Serie generale n. 270 del 18 novembre 2022, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 novembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 36 del 13 febbraio 2023, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura.»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 81 del 5 aprile 2023, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 47 del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti» e in particolare l'art. 11, comma 4;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 15 maggio 2023, recante «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 125 del 30 maggio 2023 recante «Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 11 maggio 2023, prot. 248477 del 12 maggio 2023, in corso di registrazione, recante «Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023»;

Ravvisata la sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, per considerare l'intera zona gravemente colpita in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno interessato i comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;

Ritenuto opportuno ribadire che alle domande di aiuto o pagamento, presentate oltre il termine utile, non si applicano le riduzioni stabilite dall'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42;

Vista la comunicazione n. prot. 308430 del 14 giugno 2023 con la quale si rende informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione territoriale ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116

1. Ai territori comunali individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nonché agli ulteriori territori alluvionati o franati a seguito dei medesimi eventi, individuati con atto idoneo dall'ordinamento, sono riconosciute le condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (UE) 2021/2116.

Art. 2.

Deroghe al termine per la presentazione delle domande PAC e relativa documentazione

1. Alle domande di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e all'art. 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, presentate dalle aziende agricole con sede legale o con superfici aziendali nei territori di cui all'art. 1 del presente decreto, successivamente ai termini stabiliti dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 11 maggio 2023, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *c)* del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, non si applicano le riduzioni dei pagamenti stabilite dall'art. 5 del medesimo decreto legislativo, purché il beneficiario o il suo rappresentante, presenti la domanda entro quindici

giorni dalla data in cui l'organismo pagatore riconosce che sono state ripristinate le condizioni per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Deroghe alle condizioni di ammissibilità ed impegni

1. Nel caso di interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e degli interventi di cui all'art. 70, per l'anno di domanda 2023, e 71 del regolamento (UE) 2021/2115, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto relativo agli animali e alle superfici ubicate nei territori di cui all'art. 1, che risultavano ammissibili nel momento in cui sono insorte le condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali, fermo restando la non ammissibilità al sostegno accoppiato delle colture non seminate o non trapiantate prima del verificarsi delle predette condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali.

2. Alle colture destinatarie del sostegno accoppiato, seminate o trapiantate prima del verificarsi delle condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali, non si applicano le condizioni di ammissibilità stabilite nel decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022.

3. Sulle superfici a prato permanente, comprese le superfici destinate a pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT), per l'anno 2023 non si applicano le disposizioni relative al rispetto delle condizioni di carico minimo di bestiame al pascolo per unità di superficie.

4. Nel caso delle misure di sviluppo rurale di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli interventi di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, per gli anni di domanda successivi al 2023, se un beneficiario non ha potuto adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali nei territori di cui all'art. 1, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali o durante i quali ne sono proseguiti gli effetti. La revoca interessa esclusivamente le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione al mancato rispetto dei criteri di ammissibilità e degli altri obblighi, né, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *c)* del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, si applicano riduzioni.

5. Nei territori di cui all'art. 1, gli investimenti realizzati nell'ambito dello sviluppo rurale prima dell'alluvione sono rendicontati a condizione che il beneficiario dimostri che l'investimento è stato realizzato e la relativa spesa sia stata regolarmente sostenuta, anche se i controlli non consentono di verificarne la effettiva realizzazione. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della domanda di pagamento corredata dalla idonea documentazione.

6. Per le misure e gli interventi di sostegno allo sviluppo rurale diversi da quelli indicati nel comma 4, non si richiedono restituzioni di aiuti, né parziali né integrali. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesta la restituzione del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

7. Per le misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, la localizzazione della sede legale dei beneficiari o delle superfici aziendali nei territori di cui all'art. 1 fornisce valore probante dell'intervenuta causa di forza maggiore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 640/2014. La conferma dei casi di forza maggiore, prevista dal citato paragrafo 2, deve essere comunque fornita per iscritto nei termini indicati al precedente art. 2.

8. In caso di mancato rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle norme di buone condizioni agricole e ambientali di condizionalità, nei territori di cui all'art. 1 del presente decreto, non si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *c)* del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, le sanzioni amministrative previste nel Capo III del medesimo decreto legislativo.

9. Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti completati nel corso della campagna 2022/2023 sulle superfici vitate ricadenti nei territori indicati nell'art. 1, l'aiuto è erogato in relazione alla superficie oggetto della domanda di aiuto, anche se i controlli in loco, o eseguiti con metodi alternativi, non consentono di verificarne la effettiva realizzazione. L'erogazione dell'aiuto è subordinata alla dimostrazione che la superficie vitata oggetto della domanda è regolarmente condotta dal beneficiario e alla presentazione della comunicazione di fine lavori e dei documenti contabili attestanti che la spesa programmata è stata sostenuta.

10. Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti non completati o non realizzati entro il periodo previsto nella domanda di aiuto, il termine stabilito all'art. 2, comma 2, lettera *g)*, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022 è prorogato di un anno.

11. Nei territori di cui all'art. 1, per gli interventi realizzati nell'ambito della Misura Investimenti nel settore vitivinicolo prima dell'alluvione l'aiuto è erogato anche se i controlli non consentono di verificarne la effettiva realizzazione. L'erogazione dell'aiuto è subordinata alla dimostrazione che l'investimento è stato realizzato e la relativa spesa è stata regolarmente sostenuta nonché alla presentazione della domanda di pagamento corredata dalla idonea documentazione.

12. Nei territori di cui all'art. 1, sugli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali nel settore vitivinicolo, al beneficiario dell'aiuto dell'Unione non è applicato il recupero finanziario, di cui all'art. 11, paragrafo 9 del regolamento delegato (UE) 2022/126, nei casi, da valutare, di volta in volta ad opera dell'autorità competente, in cui non è possibile rispettare il vincolo della inalienabilità o cambio di destinazione d'uso.

13. Nei territori di cui all'art. 1 non si applicano recuperi di finanziamenti in caso di mancato rispetto dei vincoli di mantenimento e destinazione d'uso in conseguenza alla perdita di beni, inerenti agli interventi per il settore apistico, realizzati e finanziati ai sensi dell'art. 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 55 del regolamento (UE) 2021/2115 e sono versati gli aiuti anche se non è possibile verificare la realizzazione dell'intervento programmato, a condizione che il beneficiario dimostri che l'investimento è stato realizzato e la relativa spesa regolarmente sostenuta.

14. Alle organizzazioni dei produttori e alle associazioni di organizzazioni dei produttori aventi sede o soci nei territori di cui all'art. 1, limitatamente all'anno 2023, per i settori ortofrutta e patate, si applicano le seguenti deroghe:

a) il termine per la presentazione della domanda di modifica di competenza regionale nel settore ortofrutta di cui all'art. 17, comma 1 del decreto 30 settembre 2020, è posticipato al 31 luglio 2023;

b) il termine per la presentazione della domanda di modifica di competenza regionale nel settore ortofrutta, di cui all'art. 17, comma 1, del decreto 29 settembre 2022, prot. n. 480166, è posticipato al 31 luglio 2023;

c) il termine per la presentazione della domanda di modifica nel settore patate di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 29 settembre 2022, prot. n. 480156, è posticipato al 31 agosto 2023;

d) le organizzazioni dei produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, in deroga all'art. 17, comma 4, del decreto 29 settembre 2022, prot. 480166, all'art. 5, comma 4, del decreto 29 settembre 2022, prot. 480156, e all'art. 17, comma 1, del decreto 30 settembre 2020 possono presentare una rimodulazione finanziaria riguardante investimenti realizzati prima della presentazione della modifica, sotto la propria responsabilità.

15. All'allegato del decreto 30 settembre 2020, parte F - Sommario, nell'ambito della misura 7 C.4 (Gestione eco-compatibile del suolo), è inserito il seguente punto «C.4.4: Manutenzione della S.A.U. finalizzata alla conservazione del suolo per mitigare gli effetti delle calamità naturali (ad es.: pulizia della rete scolante, livellamento delle superfici, eliminazione dei potenziali ostacoli al deflusso delle acque, ecc.)».

16. All'allegato II del decreto 29 settembre 2022, prot. n. 480166, nell'ambito dell'obiettivo f, lettera D «altre azioni», è inserito il seguente punto «f-D-2-8: Manutenzione della S.A.U. finalizzata alla conservazione del suolo per mitigare gli effetti delle calamità naturali (ad es.: pulizia della rete scolante, livellamento delle superfici, eliminazione dei potenziali ostacoli al deflusso delle acque, ecc.)».

17. All'allegato II del decreto 29 settembre 2022, prot. n. 480156, nell'ambito dell'obiettivo F, lettera D «Altre azioni» è inserito il seguente punto «F-D-2-9: Manutenzione della S.A.U. finalizzata alla conservazione del suolo per mitigare gli effetti delle calamità naturali (ad es.: pulizia della rete scolante, livellamento delle superfici, eliminazione dei potenziali ostacoli al deflusso delle acque, ecc.)».

18. Per i programmi operativi del 2023, non si applica alle organizzazioni dei produttori e alle associazioni di organizzazioni dei produttori aventi sede o soci nei territori di cui all'art. 1, il limite del 70% per singolo obiettivo del fondo di esercizio approvato, di cui ai rispettivi allegati II dei decreti 29 settembre 2022, prot. n. 480156 e n. 480166, Sezione 1, Punto II.

19. Alle organizzazioni dei produttori e alle associazioni di organizzazioni dei produttori aventi sede o soci nei territori di cui all'art. 1, gli investimenti realizzati per i settori ortofrutta e patate prima dell'alluvione sono rendicontati a condizione che il beneficiario dimostri che l'investimento è stato realizzato, che il danno subito ha compromesso il raggiungimento degli obiettivi e che la relativa spesa sia stata regolarmente sostenuta.

20. Alle organizzazioni dei produttori e alle associazioni di organizzazioni dei produttori aventi sede o soci nei territori di cui all'art. 1, i beneficiari dei settori ortofrutta e patate che ricadono nei casi di cui all'art. 11, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2022/126, e art. 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2017/891, sono esentati dall'obbligo del recupero dell'investimento o del suo valore residuo.

21. Nei territori di cui all'art. 1, per i settori ortofrutta e patate, in caso di sostituzione degli investimenti, salvo deroga dell'art. 11, paragrafo 10 del regolamento delegato (UE) 2022/126, e art. 31, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/891, si applica quanto stabilito dai medesimi provvedimenti.

Roma, 16 giugno 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1127

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Riconoscimento, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116, delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno interessato i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e modifica degli allegati ai decreti 30 settembre 2020 e 29 settembre 2022, prot. 480156 e prot. 480166.

Oneri eliminati

L'art. 1 riconosce, alle aziende agricole con sede legale o con superfici aziendali ubicate nei territori comunali individuati nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali senza necessità di documentarne la sussistenza.

Oneri introdotti

Il presente decreto non introduce oneri informativi.

23A04482

DECRETO 28 giugno 2023.

Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della *PAC)* e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Vista la direttiva 89/391/CEE, sulle misure volte a incoraggiare il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori ed in particolare gli art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;

Vista la direttiva 2009/104/CE sui requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

Vista la direttiva 2019/1152/UE, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 13;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il «Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili dell'Unione europea»;

Vista la decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 «in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul "finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013", recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», in particolare l'art. 3, comma 2 e l'art. 25;

Considerato che l'art. 25 del sopra menzionato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, stabilisce che le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dall'art. 3, comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, avente carattere non regolamentare, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, definisce le disposizioni attuative di cui all'art. 3, comma 2 del medesimo decreto legislativo, per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune per infrazioni relative alla condizionalità sociale.

Art. 2.

Criteri per determinare le percentuali di riduzione

1. Il calcolo della percentuale di riduzione di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, deriva della sommatoria degli indici riportati in allegato 1, attribuiti ad ogni articolo delle regole di condizionalità sociale che viene violato, come definito di seguito:

a) se la sommatoria degli indici è compresa tra 1 e 3, la percentuale di riduzione è pari all' 1 %;

b) se la sommatoria degli indici è compresa tra 4 e 18, la percentuale di riduzione è pari al 3%;

c) se la sommatoria degli indici è compresa tra 19 e 111, la percentuale di riduzione è pari al 5%.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1157

ALLEGATO *1*

Indice	**Norma**	
	Direttiva (UE) 2019/1152	**Decreto legislativo 104/2022**
2	Articolo 3 – le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Articolo 4, comma 1, lettera a); articolo 4, comma 1, lettera b); articolo 4, comma 1, lettera c); articolo 5, comma 1; articolo 5, comma 2, lettera a); articolo 5, comma 2, lettera b); articolo 5, comma 2, lettera c).
2	Articolo 4 – Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro.	Articolo 4, comma 1, lettera a).
2	Articolo 5 – Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro.	Articolo 4, comma 1, lettera a).
2	Articolo 6 – Le modifiche al rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta.	Articolo 4, comma 1, lettera d).
1	Articolo 8 - Periodo di prova.	Articolo 7.
2	Articolo 10 - Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro.	Articolo 9.
1	Articolo 13 - Formazione obbligatoria.	Articolo 11.
	Direttiva 89/391/CEE	**Decreto legislativo 81/2008**
6	Articolo 5 - Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.	Articolo 18, comma 1, lettera c).
7	Articolo 6 - Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione.	Articolo 29, comma 1.

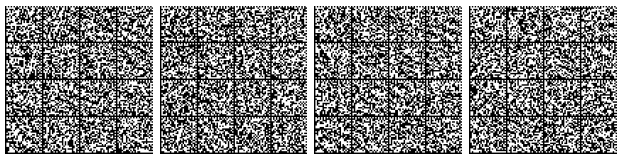

7	Articolo 7 - Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti.	Articolo 17, comma 1, lettera b).
5	Articolo 8 – Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori.	Articolo 43, comma 1, lettera a); articolo 43, comma 1, lettera e).
4	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Articolo 28, comma 2, lettera a); articolo 28, comma 2, lettera b).
2	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Articolo 18, comma 1, lettera r).
6	Articolo 10 – Fornitura di informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione.	Articolo 36.
3	Articolo 11 - Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro.	Articolo 18, comma 1, lettera s).
6	Articolo 12 – Il datore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute.	Articolo 37, comma 1.
	Direttiva 2009/104/CE	**Decreto legislativo 81/2008**
7	Articolo 3 - Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro da svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute.	Articolo 71, comma 1.
7	Articolo 4 – Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva ed ai requisiti	Articolo 70, comma 1 e comma 2 (punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'Allegato V, parte II).

	minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	
6	Articolo 4 – Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva ed ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 2 (punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'Allegato V, parte II).
2	Articolo 4 – Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva ed ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 2 (punti dell'Allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) dell'articolo 87, comma 2.
7	Articolo 5 – Verifiche delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente.	Articolo 71, comma 8, lettera a); articolo 71, comma 8, lettera b).
7	Articolo 6 – L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati.	Articolo 71, comma 7.
3	Articolo 7 - Ergonomia e salute sul posto di lavoro.	Articolo 71, comma 6.
7	Articolo 8 – I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro.	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012.
7	Articolo 9 – I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata.	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012.

23A04517

DECRETO 19 luglio 2023.

Modifica del decreto 13 dicembre 2022 recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale n. 640042 del 14 dicembre 2022, relativo a «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.», in particolare l'art. 2, commi 3 e 4;

Visti, in particolare, gli allegati I e II del sopra citato decreto ministeriale 14 dicembre 2022, riportanti, rispettivamente, i criteri di demarcazione e complementarietà nonché l'elenco delle operazioni finanziabili con i fondi stanziati per il finanziamento degli investimenti;

Viste le richieste pervenute da parte di alcune regioni e provincie autonome di aggiornare gli allegati I e II del decreto ministeriale 14 dicembre 2022;

Ravvisata, pertanto, la necessità di modificare gli allegati I e II del decreto ministeriale 14 dicembre 2022, per corrispondere alle richieste delle regioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati I e II al decreto ministeriale del 14 dicembre 2022, n. 640042, sono sostituiti dagli allegati n. I e II al presente decreto.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2023

Il direttore generale: POLIZZI

ALLEGATO *I*

DEMARCAZIONE ATTUATA	REGIONI	SISTEMA DI CONTROLLO
DEMARCAZIONE PER OPERAZIONI (riportate nell'allegato II)	**PA Bolzano, PA Trento, Veneto, Puglia, Sicilia**	**Sistema informatico**
DEMARCAZIONE PER SOGLIA FINANZIARIA	**Lombardia, Molise, Lazio, Emilia Romagna, Basilicata, Sardegna, Calabria, Umbria**	**Sistema informatico**
DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria e localizzazione interventi)	**Campania**	**Sistema informatico**
DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria e operazione)	**Friuli Venezia Giulia**	**Sistema informatico**
DEMARCAZIONE PER SISTEMA DI CONTROLLO *Il sistema informatico SIAN tramite la funzione "Procedimenti amministrativi" situata all'interno del Fascicolo Aziendale di ogni produttore, consente la consultazione di tutti i procedimenti amministrativi e del relativo stato riferiti ad una determinata azienda. Il controllo di demarcazione si intende superato se il beneficiario titolare di una domanda di OCM Vino – Investimenti in cantina non ha presentato una domanda di contributi per tale operazione sulla misura 4.2 del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020.*	**Liguria**	**Sistema informatico**
DEMARCAZIONE MISTA (tipologia aziendale e operazione) *(Nell'OCM vitivinicola vengono erogati finanziamenti in favore di aziende agricole con OTE con codici 351 o 352 o 354 e di imprese di trasformazione)*	**Piemonte**	**Sistema informatico**

DEMARCAZIONE MISTA (Soglia finanziaria ed esclusività del sostegno) *(Sono esclusi dal PNS gli investimenti strutturali diretti alla costruzione, acquisizione, incluso il leasing, dei seguenti beni immobili:* • *rimesse attrezzi e magazzini di deposito prodotti vinicoli* • *fabbricati adibiti alla trasformazione dei prodotti vinicoli* • *fabbricati adibiti alla vendita diretta dei prodotti vinicoli* • *strutture di stoccaggio dei prodotti vinicoli* • *fabbricati adibiti a sale di degustazione* • *fabbricati adibiti a uffici aziendali*)	**Abruzzo**	**Sistema informatico**
DEMARCAZIONE PER COMPLEMENTARIETA' (sulla base delle singole voci di spesa)	**Toscana**	**Sistema informatico**
DEMARCAZIONE PER CLASSIFICAZIONE (*Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sull'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI sono identificati nel sistema SIAN con apposito codice di "classificazione".* *Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sugli interventi strutturali dello SVILUPPO RURALE (SRD01, SRD02, SRD13) riferiti al settore VINICOLO sono classificati, nel sistema regionale SIAR, sulla base della medesima "classificazione" SIAN. In fase di controllo amministrativo delle istanze presentate in SIAN per l'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI, gli investimenti di un'impresa richiedente sono oggetto di verifica con le domande della stessa impresa presentate a valere sugli interventi dello SVILUPPO RURALE*	**Marche**	**Sistema informatico**

riferiti al settore VINICOLO e registrate nel sistema regionale SIAR. In questo caso, il sistema regionale SIAR rende disponibile, quale integrazione ai controlli di istruttoria che è possibile svolgere con l'ausilio del sistema nazionale, una procedura di rilevazione di rischio che segnala gli ulteriori piani di investimento dell'impresa richiedente contenenti voci di spesa potenzialmente coincidenti (aventi stesso codice di classificazione SIAN). *Il controllo incrociato si conclude previo accertamento da parte dell'istruttore della natura effettiva degli investimenti che sono stati oggetto del rilievo.* *Analogamente, nel caso delle istanze di SVILUPPO RURALE riferiti al settore VINICOLO, il suddetto controllo viene svolto sugli investimenti in domanda e in istruttoria, non appena disponibili in SIAN le domande della stessa impresa richiedente presentate a valere sull'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI.".*		

ALLEGATO *II*

ELENCO DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI

REGIONE PUGLIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Realizzazione di punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali sul territorio nazionale e regionale - Attività e-commerce (cantina virtuale) - Logistica a sostegno della filiera vitivinicola - Acquisto di attrezzature per la spumantizzazione; - Ristrutturazione e ammodernamento dei locali necessari per la fase di spumantizzazione".

PROVINCIA DI TRENTO	OPERAZIONE AMMESSA
	- Acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, affinamento dei prodotti vitivinicoli, con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento. Compresi lavori di posa in opera; - Acquisto di hardware e software compresa la loro installazione per il controllo di produzione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la gestione aziendale; - Realizzazione di siti Internet per la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, compresi i costi di progettazione. - Acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo. Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera. - Acquisto di attrezzature ed arredi per l'allestimento di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione dei prodotti vitivinicoli (nei locali aziendali sul territorio provinciale). Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera

PROVINCIA DI BOLZANO	OPERAZIONE AMMESSA
	- Acquisizione di impianti/macchinari/attrezzature/ contenitori per ricezione, vinificazione, imbottigliamento, confezionamento, commercializzazione, conservazione/stoccaggio/affinamento dei prodotti vitivinicoli, compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di installazione o montaggio - Acquisto di hardware e software compresa la loro installazione per il controllo di produzione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la gestione tecnica aziendale della cantina - Acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo

REGIONE VENETO	OPERAZIONE AMMESSA
	- Acquisto di hardware e software attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a: o gestione aziendale o controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto o sviluppo di reti di informazione e comunicazione o commercializzazione delle produzioni
	- Acquisto di botti di legno: o botti in legno ivi comprese le barriques per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG)
	- Acquisto attrezzature laboratorio di analisi: o strumentazioni per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni
	- Allestimento punti vendita extra aziendali: o attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli
	- Allestimento punti vendita aziendali: o attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli
	- Acquisto attrezzature specialistiche per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli ad eccezione di: muletti, transpallet, benne di carico incluse le eventuali macchine operatrici associate, pese e bilance, mezzi di trasporto specialistici (es. autocisterne), macchine operatrici a servizio di una pluralità di aziende

REGIONE SICILIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- **Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti**: □ cantina vinicola (fuori terra, interrata o mista) □ realizzazione di fabbricato (ai fini della trasformazione, stoccaggio, conservazione prodotti vitivinicoli aziendali) □ riattamento di strutture (ai fini della trasformazione, stoccaggio, conservazione prodotti vitivinicoli aziendali) □ attrezzature per lo stoccaggio, conservazione, commercializzazione e movimentazione interna dei prodotti vitivinicoli aziendali □ attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli aziendali, ivi comprese le attrezzature di laboratorio per analisi enologiche (strumentazioni per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini, finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni). □ impianti di trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli aziendali □ impianto trattamento reflui cantina e macchine per la distribuzione delle

	acque reflue in cantina - e-commerce "cantina virtuale", piattaforme web finalizzate al commercio elettronico, gestione magazzino, controllo informatico dei processi di trasformazione. - sistemazioni di aree esterne al servizio della struttura di produzione e trasformazione - Acquisto di serbatoi, contenitori e barriques per l'affinamento, l'invecchiamento e la movimentazione dei vini. **- Punti vendita aziendali ed extra aziendali, purché non ubicati all'interno delle unità produttive di trasformazione:** - Realizzazione o Riattamento di struttura per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli aziendali - Attrezzature per l'esposizione e la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli aziendali - Attrezzature ed elementi di arredo funzionali alla degustazione, solo se contestuali alla presenza di un punto vendita aziendale. **- Interventi di efficientamento energetico:** - impianti fotovoltaici con accumulo - impianti eolici e minieolici - impianti di cogenerazione e trigenerazione - impianti domotizzati per la gestione e il controllo dei processi di vinificazione - Interventi per isolamento termico, sostituzione degli infissi, relamping Led dei corpi illuminanti

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- a) acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini, comprensivi dei relativi rialzi per permetterne la movimentazione; - b) acquisto di specifiche attrezzature per l'elaborazione di vini spumanti e frizzanti, comprendenti autoclavi, impianti di filtrazione, gruppi frigo e altre attrezzature idonee alla spumantizzazione con i metodi Charmat e Champenoise con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento e di gestione del magazzino; - c) acquisto di: - macchine, attrezzature e impianti tecnologici finalizzati alla lavorazione, alla trasformazione, alla filtrazione e microfiltrazione di vini e mosti comprensiva del lavaggio e sanificazione dei filtri, alla conservazione dei prodotti vitivinicoli e al controllo della temperatura, all'eliminazione dei gas nei vini e al dosaggio di elementi quali SO2, O2 ecc. e quadri elettrici collegati agli impianti tecnologici stessi; - contenitori diversi dal punto a) e impianti connessi; - attrezzature specifiche per il lavaggio di contenitori enologici; - strumentazioni analitiche ed eventuali programmi informatici collegati; - passerelle o altre strutture atte a rendere accessibile in sicurezza le attrezzature di cantina; - attrezzature informatiche e relativi programmi informatici finalizzati al

	controllo degli impianti tecnologici di cantina e quadri elettrici collegati agli impianti tecnologici stessi.

REGIONE LIGURIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, commercializzazione dei prodotti vitivinicoli. - Punti vendita extra aziendali

REGIONE PIEMONTE	OPERAZIONE AMMESSA
	- Punti vendita aziendali ubicati all'interno e all'esterno delle unità produttive (stabilimento di trasformazione), comprensivi di sale di degustazione

23A04515

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 14 luglio 2023.

Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, ai sensi del quale con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione del 28 ottobre 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas;

Ritenuta la necessità di attuare la citata direttiva delegata (UE) 2023/171, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, è inserito il seguente punto:

«9 a)-III	Fino allo 0,7 % in peso di cromo esavalente usato come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito sigillato in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento funzionanti a gas per il riscaldamento degli ambienti e dell'acqua	Si applica alla categoria 1 e scade il 31 dicembre 2026.»

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2023.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché comunicato alla Commissione europea.

Roma, 14 luglio 2023

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2520

23A04573

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 maggio 2023.

Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» - Laurea professionalizzante in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (Classe L-P02).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, «Regolamento per la professione di perito industriale»;

Visto il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, «Regolamento per l'esercizio professionale dei periti agrari»;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni» e successive modificazioni;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, «Ordinamento della professione di perito agrario»;

Vista la legge 6 giugno 1986, n. 251, «Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici»;

Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante «Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali», come modificata dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;

Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario»;

Vista la legge 5 marzo 1991, n. 91, recante «Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1991, n. 445, di approvazione del «Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 16 marzo 1993, n. 168, di approvazione del «Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 marzo 1997, n. 176, «Regolamento recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 2000, n. 447, «Regolamento concernente integrazione al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1991, n. 445, recante il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68, «Regolamento di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 settembre 2020, n. 227, recante «Definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03)», il quale, nella tabella delle classi di laurea ad orientamento professionale, prevede la L-P02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali;

Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visti i decreti direttoriali n. 136 del 7 febbraio 2022 e n. 265 del 3 marzo 2022 di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;

Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro;

Sentito il Consiglio universitario nazionale, il quale ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 27 ottobre 2022;

Sentite le rappresentanze nazionali dei collegi e consigli professionali, come previsto dall'art. 6 della predetta legge n. 163 del 2021;

Decreta:

Art. 1.

Modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato

1. Coloro che hanno conseguito o che conseguono il titolo di laurea professionalizzante afferente alla classe L-P02 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante si abilitano all'esercizio della professione a seguito del superamento di un esame di Stato, da svolgersi con le modalità semplificate di cui al presente decreto.

2. L'esame di Stato di cui al comma 1 è volto ad accertare il grado di preparazione del candidato all'esercizio della professione e consiste in un colloquio, a scelta dello studente, sulle attività svolte nei tirocini pratico valutativi (TPV) o sulla risoluzione di un caso pratico affrontato nel corso dei TPV. In entrambi i casi è accertata la conoscenza delle norme deontologiche.

3. La valutazione della prova è espressa in centesimi. L'abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.

4. Le sessioni dell'esame di Stato di cui al presente decreto, relative agli anni 2023 e 2024, sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato non abilitato può chiedere ad un Ateneo, sede del corso di laurea professionalizzante - classe L-P02, di sostenere tale esame nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.

5. La valutazione dell'esame di Stato è effettuata da una Commissione giudicatrice in composizione paritetica, composta da almeno quattro membri di cui, per la metà, docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Consiglio del corso di studio, e, per l'altra metà, professionisti laureati designati dalle rappresentanze professionali competenti. Per i primi tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti nominati dalle rappresentanze professionali possono essere individuati anche tra soggetti di comprovato esercizio per almeno dieci anni nella relativa professione.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2023

Il Ministro dell'università e della ricerca
BERNINI

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2098

23A04493

DECRETO 24 maggio 2023.

Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» - Laurea professionalizzante in professioni tecniche industriali e dell'informazione (Classe L-P03).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 75, recante «Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri»;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1986, di approvazione del «Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra», modificato e integrato dal decreto ministeriale 14 luglio 1987;

Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante «Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali», così come modificata dall'art. 1-*septies* della legge 26 maggio 2016, n. 89;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, di approvazione del «Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale»;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, «Regolamento concernente integrazione al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1991, n. 445, recante il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68, «Regolamento di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 settembre 2020, n. 227, recante «Definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03)», il quale, nella tabella delle classi di laurea ad orientamento professionale, prevede la L-P03 professioni tecniche industriali e dell'informazione;

Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», e in particolare gli articoli 2 e 6 relativi alla classe L-P03;

Visto il decreto direttoriale n. 138 del 7 febbraio 2022 di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;

Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro;

Sentito il Consiglio universitario nazionale, il quale ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 27 ottobre 2022;

Sentita la rappresentanza nazionale dell'ordine professionale, come previsto dall'art. 6 della predetta legge n. 163 del 2021;

Decreta:

Art. 1.

Modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato

1. Coloro che hanno conseguito o che conseguono il titolo di laurea professionalizzante afferente alla classe L-P03 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante si abilitano all'esercizio della professione di perito industriale laureato, a seguito del superamento di un esame di Stato, da svolgersi con le modalità sem-

plificate di cui al presente decreto, in uno dei seguenti settori di cui al decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68: meccanica ed efficienza energetica; impiantistica elettrica e automazione; chimica (ad esclusione della specializzazione tecnologie alimentari); prevenzione e igiene ambientale; informatica; *design*.

2. L'esame di Stato di cui al comma 1 è volto ad accertare il grado di preparazione del candidato all'esercizio della professione nei settori di cui al comma 1 e consiste in un colloquio sulle attività di tirocinio svolte e sulla risoluzione di un caso pratico affrontato nel corso dei tirocini. È altresì accertata la conoscenza delle norme deontologiche.

3. La valutazione della prova è espressa in centesimi. L'abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.

4. Le sessioni dell'esame di Stato di cui al presente decreto, relative agli anni 2023 e 2024, sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato non abilitato può chiedere ad un Ateneo, sede del corso di laurea professionalizzante - classe L-P03, di sostenere tale esame nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.

5. La valutazione dell'esame di Stato è effettuata da una Commissione giudicatrice in composizione paritetica, composta da almeno quattro membri. I membri della commissione sono, per la metà, docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dall'ateneo, e, per l'altra metà, professionisti laureati di comprovata esperienza, designati dall'ordine professionale. Per i primi tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i componenti nominati dalle rappresentanze professionali possono essere individuati anche tra soggetti di comprovato esercizio per almeno dieci anni nella relativa professione.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2023

Il Ministro dell'università e della ricerca
BERNINI

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2097

23A04494

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 31 luglio 2023.

Modifiche al decreto 18 giugno 1993 recante «Istituzione di un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione».

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 recante disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, recante norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966, circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione ed, in particolare, l'art. 3, primo comma, che consente di disporre ispezioni periodiche e straordinarie dell'amministrazione sociale, affidate a funzionari governativi;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, che consente di disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle società, anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarità;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1995, n. 29 recante elementi informativi del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1993, n. 158, concernente l'istituzione di un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1996, n. 92 recante determinazione del compenso da corrispondere agli esperti di incarichi ispettivi presso le società fiduciarie e di revisione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118 recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, e in particolare l'art. 2, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento dell'elenco istituito con decreto ministeriale del 18 giugno 1993 che, stante la risalenza, si presenta oggi non più idoneo a soddisfare le esigenze ispettive e tale da non consentire la necessaria rotazione degli incarichi;

Ritenuto di dover stabilire nuovi requisiti di professionalità e di onorabilità per gli esperti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, volti al riconoscimento di nuove specifiche competenze e ad escludere soggetti che abbiano riportato condanne in fattispecie di reato di più recente introduzione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. È istituito un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi, ordinari e straordinari, presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione.

2. L'elenco è tenuto e aggiornato a cura della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società, divisione II.

Art. 2.

Programmazione delle attività ispettive

1. Le attività ispettive ordinarie sono eseguite sulla base di un programma annuale o pluriennale predisposto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, anche in coordinamento con la Guardia di finanza e la Banca d'Italia.

2. La frequenza dei controlli sulla singola società è determinata sulla base del livello di rischio, delle risorse disponibili e dell'esito positivo dei controlli già effettuati sia dalla stessa amministrazione sia dalle amministrazioni operanti nell'ambito dello stesso settore.

3. I controlli ispettivi ordinari sono stabiliti sia sulla base di una programmazione annuale o pluriennale che a selezione casuale o a campione.

Art. 3.

Requisiti di professionalità

Possono essere iscritti nell'elenco, a domanda degli interessati:

a) i professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ovvero nell'albo degli avvocati, ovvero nel registro dei revisori legali;

b) i docenti e i ricercatori universitari presso cattedre attinenti gli insegnamenti di: diritto commerciale; diritto tributario; diritto dei mercati finanziari; diritto societario; diritto bancario; finanza aziendale; economia aziendale; tecnica bancaria; tecnica industriale e commerciale; tecnica dei mercati mobiliari; ragioneria generale ed, applicata; tecnica industriale e commerciale;

c) i dipendenti pubblici che dimostrino esperienza in materia di società fiduciarie e di revisione, ovvero di aver svolto attività ispettiva presso società o istituzioni autorizzate.

Art. 4.

Requisiti di onorabilità

1. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sono stati condannati con sentenza definitiva, anche a seguito di giudizio abbreviato o con pena condizionalmente sospesa ovvero applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale:

1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, assicurativa, bancaria, finanziaria, di servizi, di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-*ter*, comma 3, del testo unico bancario e dell'art. 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-*quater* del testo unico della finanza;

e) svolgono o hanno precedentemente svolto funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo in società destinatarie di provvedimenti cautelari o di revoca delle autorizzazioni disposti dalle competenti autorità di vigilanza.

2. Con riferimento al comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale.

Art. 5.

Conflitto di interessi e formazione obbligatoria

1. L'assunzione dell'incarico è in ogni caso subordinata alla dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e rapporti professionali, in corso o pregressi, con la società ispezionanda e le società ad essa collegate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430;

2. Costituisce inoltre, condizione per l'inserimento nell'elenco, l'acquisizione di una specifica formazione le cui modalità saranno stabilite con successivo provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 6.

Emolumenti

Il compenso previsto per l'esecuzione degli incarichi affidati ed il rimborso delle spese effettivamente e legittimamente sostenute e documentate, vengono determinati, anche tenuto conto della complessità e della qualità del lavoro svolto, in base a quanto stabilito nel decreto ministeriale del 31 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 2016, n. 92, recante determinazione del compenso da corrispondere agli esperti di incarichi ispettivi presso le società fiduciarie e di revisione e sono a carico esclusivo delle società ispezionate.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, sono iscritti a domanda gli esperti inseriti nell'elenco istituito ai sensi del decreto ministeriale del 18 giugno 1993 e coloro che hanno finora espletato incarichi ispettivi di cui al decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430.

2. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale del 18 giugno 1993.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mise.gov.it

Roma, 31 luglio 2023

Il Ministro: URSO

23A04516

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo/clorfenamina, «Efferalgan influenza e raffreddore».

Estratto determina AAM/PPA n. 505/2023 del 28 luglio 2023

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data comune del Rinnovo europeo (CRD) 25 aprile 2023 con conseguente modifica degli stampati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della seguente variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS) Francia:

tipo II - C.I.4 modifica dei paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.2 e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio Illustrativo; paragrafo 3 delle etichettatura, relativamente al medicinale: EFFERALGAN INFLUENZA E RAFFREDDORE.

confezioni:

A.I.C. n. 046837011 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA;

A.I.C. n. 046837023 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA;

A.I.C. n. 046837035 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA;

A.I.C. n. 046837047 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA;

A.I.C. n. 046837050 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA;

A.I.C. n. 046837062 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA;

A.I.C. n. 046837074 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA;

A.I.C. n. 046837086 - «500 mg + 4 mg compresse rivestite con film» 32 compresse in blister AL/PVC/AL/OPA.

Titolare A.I.C.: UPSA SAS con sede legale in 3 Rue Joseph Monier – 92500 Rueil-Malmaison - Francia.

Procedura: mutuo riconoscimento.

Codice procedura europea:

FR/H/0641/001/R/001;

FR/H/0641/001/II/008.

Codice pratica:

FVRMC/2022/117;

VC2/2022/156.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04452

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epiprostis», ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni.

Estratto determina AAM/PPA n. 512/2023 del 28 luglio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale EPIPROSTIS nella seguente confezione:

A.I.C. n. 045212014 - «0,5 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

è decaduta *ope legis* dal 26 ottobre 2022 per mancato rinnovo da parte del titolare A.I.C..

Titolare A.I.C.: Epionpharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Andrea Doria, 36 - 95025 Aci Sant'antonio (Catania) - Italia - codice fiscale 12583111005.

Codice procedura europea: DK/H/2692/001/DC.

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04453

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dexketoprofene, «Fastumdol antinfiammatorio».

Estratto determina AAM/PPA n. 515/2023 del 28 luglio 2023

É autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FASTUMDOL ANTINFIAMMATORIO, anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 034041362 (base 10) 10GVJL (base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 034041374 (base 10) 10GVJY (base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principi attivi: dexketoprofene.

Si autorizza, con variazione tipo IB, B.II.f.1d), il cambiamento delle condizioni di conservazione con introduzione dell'avvertenza di conservare i blister nella scatola di cartone per tenerli al riparo dalla luce, relativamente alle seguenti confezioni autorizzate:

A.I.C. n. 034041347 - «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Aclar/AL;

A.I.C. n. 034041350 - «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Aclar/AL.

Si modificano gli stampati del medicinale, paragrafi 6.3, 6.4, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo, come di seguito descritto:

precauzioni particolari per la conservazione:

«Blister in PVC-alluminio: ... tenere il blister nell'imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.»;

«Blister in Aclar-alluminio e blister alluminio-alluminio: questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.».

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A., con sede legale e domicilio fiscale in 1 Avenue de la Gare, 1611, Lussemburgo.

Codice pratica: N1B/2022/461.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis* (classe di medicinali a carico del cittadino).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC (medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica).

Stampati

1. Le nuove confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 2 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04454

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di salmeterolo xinafoato / fluticasone propionato, «Airflusal Sprayhaler».

Estratto determina AAM/PPA n. 516/2023 del 28 luglio 2023

Trasferimento di titolaritá: MC1/2023/622.

Cambio nome: C1B/2023/808.

Numero procedura europea: NL/H/3707/001-002/IB/014.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Sandoz S.p.a., codice fiscale 00795170158, con sede legale e domicilio fiscale in largo U. Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (VA), Italia:

medicinale: AIRFLUSAL SPRAYHALER.

confezioni A.I.C. n.:

045152016 - «25 microgrammi/125 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 1 flacone in Al da 120 dosi;

045152028 - «25 microgrammi/125 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 2 flaconi in Al da 120 dosi;

045152030 - «25 microgrammi/125 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 3 flaconi in Al da 120 dosi;

045152042 - «25 microgrammi/125 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 4 flaconi in Al da 120 dosi;

045152055 - «25 microgrammi/125 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 5 flaconi in Al da 120 dosi;

045152067 - «25 microgrammi/125 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 6 flaconi in Al da 120 dosi;

045152079 - «25 microgrammi/125 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 10 flaconi in Al da 120 dosi;

045152081 - «25 microgrammi/250 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 1 flacone in Al da 120 dosi;

045152093 - «25 microgrammi/250 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 2 flaconi in Al da 120 dosi;

045152105 - «25 microgrammi/250 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 3 flaconi in Al da 120 dosi;

045152117 - «25 microgrammi/250 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 4 flaconi in Al da 120 dosi;

045152129 - «25 microgrammi/250 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 5 flaconi in Al da 120 dosi;

045152131 - «25 microgrammi/250 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 6 flaconi in Al da 120 dosi;

045152143 - «25 microgrammi/250 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 10 flaconi in Al da 120 dosi;

045152156 - «25 microgrammi/125 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 2 x 1 flaconi in Al da 120 dosi;

045152168 - «25 microgrammi/125 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 3 x 1 flaconi in Al da 120 dosi;

045152170 - «25 microgrammi/125 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 10 x 1 flaconi in Al da 120 dosi;

045152182 - «25 microgrammi/250 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 2 x 1 flaconi in Al da 120 dosi;

045152194 - «25 microgrammi/250 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 3 x 1 flaconi in Al da 120 dosi;

045152206 - «25 microgrammi/250 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione»" 10 x 1 flaconi in Al da 120 dosi,

alla società Sandoz GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria.

Con variazione della denominazione del medicinale in: Salmeterolo e Fluticasone Sandoz GmbH.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornati, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente determina:

Medicinale	A.I.C. confezione	Lotti
Airflusal Sprayhaler «25microgrammi/125microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» 1 flacone in Al da 120 dosi	045152016	GB31030

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04455

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di silimarina, «Silmar».

Estratto determina AAM/PPA n. 519/2023 del 31 luglio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SILMAR:

confezioni:

027171014 - «200 mg granulato effervescente» 30 bustine;

027171026 - «200 mg capsule rigide» 30 capsule;

titolare A.I.C.: PharmaBer S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in c.so Magenta n. 32 - 20123 Milano (MI), codice fiscale/partita IVA 07025090965;

procedura: nazionale;

codice pratica: FVRN/2014/84,

con scadenza il 1° giugno 2015 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

È autorizzata, altresì, la variazione N1B/2015/5247 - C.I.z. concernente l'aggiornamento del foglio illustrativo in seguito ai risultati del *Readability User test* e adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto/etichettatura al formato QRD.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale

indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04456

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di abiraterone, «Abiraterone Aristo».

Estratto determina AAM/PPA n. 487/2023 del 28 luglio 2023

È autorizzata la variazione tipo IB - B.II.e.5.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale ABIRATERONE ARISTO nella confezione di seguito indicata:

confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049298045 base 32 1H0GMX.

Forma farmaceutica: compresse.

Principio attivo: abiraterone.

Codice pratica: C1B/2022/2878.

Codice di procedura europea: DK/H/3124/002/IB/005.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH con sede legale in Wallenroder Strabe 8-10, D-13435 Berlino, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNRL medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, di centri ospedalieri o di specialisti oncologo, urologo.

Stampati

La confezione sopracitata deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04473

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di biotina, «Biodermatin».

Estratto determina AAM/PPA n. 488/2023 del 28 luglio 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/351.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Alliance Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Restelli n. 5 - 20124 Milano, codice fiscale 04628980965:

medicinale: BIODERMATIN;

confezioni:

«5 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 010130021;

«20 mg granulato effervescente» 30 bustine - A.I.C. n. 010130060,

alla società Alliance Pharma (Ireland) Ltd, con sede legale in United Drug House, Magna Drive, D24X0CT Dublino, Irlanda.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04474

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Rivadia».

Estratto determina AAM/PPA n. 495/2023 del 28 luglio 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2023/431.

Cambio nome: C1B/2023/732.

Numero procedura: DE/H/4797/001-004/IB/004/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società HWI Pharma Services GMBH, con sede legale Rheinzaberner Strasse 8, 76761 Rulzheim, Germania:

medicinale: RIVADIA:

045907110 - «15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

045907122 - «15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

045907134 - «15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

045907146 - «15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

045907159 - «15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

045907161 - «15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in flacone Hdpe;

045907173 - «15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in flacone Hdpe;

045907185 - «15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone Hdpe;

045907197 - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

045907209 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

045907211 - «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

045907223 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

045907235 - «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in flacone Hdpe;

045907247 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone Hdpe.

alla società Towa Pharmaceutical S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Tazzoli, 6 - 20154 Milano, codice fiscale 02652831203.

Con variazione della denominazione del medicinale in RIVAROXABAN PENSA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04475

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fungilak»

Estratto determina AAM/PPA n. 508/2023 del 28 luglio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della procedura DE/H/6263/001/II/003 approvata dallo stato membro di riferimento (RMS): C.I.2.b.

Aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto in accordo al reference tedesco (Loceryl, aggiornato al settembre 2019 per il medicinale FUNGILAK per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. 049337013 «50mg/ml smalto medicato per unghie»1 flacone in vetro da 3 ml con 10 spatole riutilizzabili, 1 porta spatola, 30 salviettine detergenti e 30 limette;

A.I.C. 049337025 «50mg/ml smalto medicato per unghie» 2 flaconi in vetro da 3 ml con 10 spatole riutilizzabili, 1 porta spatola, 30 salviettine detergenti e 30 limette.

Titolare A.I.C.: Mibe Pharma Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Leonardo Da Vinci 20/B - 39100 Bolzano, codice fiscale 02988160210.

Codice pratica: VC2/2022/140.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A04483

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di destrometorfano bromidrato, «Bronchenolo tosse».

Estratto determina AAM/PPA n. 511/2023 del 28 luglio 2023

Si autorizza la seguente variazione: modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei paragrafi 2, 3 e 4 del foglio illustrativo, relativamente al medicinale BRONCHENOLO TOSSE - A.I.C. n. 019771.

Confezione: 1,54 mg/ml sciroppo A.I.C. n. 019771043.

Codice pratica: VN2/2023/48.

Titolare A.I.C.: Perrigo Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale dell'Arte, 25 - 00144 Roma, codice fiscale 08923130010.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A04484

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 518/2023 del 31 luglio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle procedure IE/H/0726/001-004/II/095 e IE/H/0726/II/101/G approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS):

SIMVASTATINA MYLAN GENERICS. A.I.C. 037398, per tutte le confezioni autorizzate da 10, 20 e 40 mg:

tipo II -C.I.2.b- Adeguamento degli stampati a quelli del prodotto di riferimento

modifica dei paragrafi 4.4, 4.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Adeguamento all'ultima versione del QRD *template* di RCP, FI ed etichette. Modifiche editoriali.

Grouping di tipo II di ventisette variazioni

una variazione tipo II - B.II.a.3.b.5 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Cambio supportato da studio di bioequivalenza

una variazione tipo IB - B.III.1.a.3) Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea nuovo o aggiornato. Nuovo certificato presentato da un nuovo fabbricante (aggiunta) Nuovo certificato CEP (R1-CEP 2005-255-Rev 03) per la sostanza attiva Simvastatina da Zhejiang Jiangbei Pharmaceutical Co. Ltd

una variazione tipo IB - B.II.b.3.a) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito Modifica minore nel procedimento di fabbricazione

una variazione tipo IB - B.II.b.4.a) Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito.

una variazione tipo IB - B.II.a.4.a) Modifica del peso dello strato di copertura delle forme di dosaggio orale o del peso dell'involucro delle capsule Forme farmaceutiche solide per uso orale -Modifica aumento del peso del rivestimento

una variazione tipo IB - B.II.a.3.a.1 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito Modifiche del sistema di aromatizzazione o di colorazione Aggiunta, soppressione o sostituzione (Cambio nella composizione per sostituzione di Opadry (rivestimento)

una variazione tipo IB - B.II.b.3.z) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Altre variazioni. Minori cambi nel processo di produzione del prodotto finito - Cambio *holding time* di un intermedio

una variazione tipo IB - B.II.a.2.a) Modifica nella forma o nelle dimensioni della forma farmaceutica Compresse a rilascio immediato, capsule, supposte e pessari

una variazione tipo IA - B.II.b.5.c) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito Soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa Modifica nei *test in process* o dei limiti applicati durante la produzione del prodotto finito - fase *Blend* (eliminazione di un parametro *in-process* non significativo -*Assay test*

una variazione tipo IA - B.II.b.5.z) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito Altra variazione Modifica nei *test in process* o dei limiti applicati durante la produzione del prodotto finito - Aggiornamento del *test loss on drying* con acqua (mediante KF)

una variazione tipo IA - B.II.b.5.z) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito Altra variazione Modifica nei *test in process* o dei limiti applicati durante la produzione del prodotto finito - Revisione dei controlli *in process* o dei limiti applicati durante la fase di compressione

una variazione tipo II - B.II.d.1.e) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati. - allargamento del limite di specifica del ButilIdrossianisolo (mediante HPLC)

una variazione tipo II - B.II.d.1.e) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati. - allargamento del limite di specifica dell Acido ascorbico (mediante HPLC)

una variazione tipo IA - B.II.d.1.c) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova - Aggiunta di acido citrico monoidrato (mediante HPLC) *test*

una variazione tipo IA - B.II.d.1.c) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova - Aggiunta identificazione dell'acido ascorbico (mediante HPLC)

una variazione tipo IA - B.II.d.1.c) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova - Aggiunta dell'identificazione del Butilidrossianisolo (mediante HPLC)

una variazione tipo IA - B.II.d.1.c) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova - Aggiunta identificazione Acido citrico monoidrato (mediante HPLC)

una variazione tipo IA - B.II.d.1.c) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova - Aggiunta del contenuto di acqua (mediante KF)

una variazione tipo IA - B.II.d.1.c) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova - Modifica nelle impurezze e nei limiti delle impurezze

una variazione tipo IA - B.II.d.2.d) Modifica della procedura di prova del prodotto finito Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte) Modifica nella procedura- *Identification test* (mediante UV) sostituito con *Identification test* mediante HPLC (con PDA *detector*)

una variazione tipo IA - B.II.d.2.d) Modifica della procedura di prova del prodotto finito Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte) Modifica nella procedura- *Identification test* -Titanio ossido

una variazione tipo IA - B.II.d.2.d) Modifica della procedura di prova del prodotto finito Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte) Modifica nella procedura- *Identification test* -Ferro ossido

una variazione tipo IA - B.II.d.2.d) Modifica della procedura di prova del prodotto finito Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte) Modifica del punto temporale di campionamento della dissoluzione da «30 min» a «25 min»

una variazione tipo IB - B.II.e.1.a.1 Modifica del confezionamento primario del prodotto finito Composizione qualitativa e quantitativa Forme farmaceutiche semisolide e liquide non sterili (Modifica nel film di copertura)

una variazione tipo IB - B.II.e.1.b.3 Modifica del confezionamento primario del prodotto finito Modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore Soppressione di un contenitore per confezionamento primario che non comporta l'eliminazione completa di un dosaggio o di una forma farmaceutica Eliminazione dei flaconi HDPP e blisters PVAC (comporta eliminazione codici confezione)

una variazione tipo IB - B.II.f.1.d) Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito - Modifiche delle condizioni di conservazione del prodotto finito

una variazione tipo IB - B.II.a.1.b) Modifica o aggiunta di impressioni, rilievi o altre marcature compresa l'aggiunta o la modifica di inchiostri usati per marcare il medicinale Modifiche di incisioni destinate a una divisione in dosi uguali Eliminazione della linea di divisione dal dosaggio 10 mg

Conseguente modifica dei paragrafi 2, 3, 4.4, 4.5, 6.1, 6.5 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette.

Adeguamento all'ultima versione del QRD *template*. Modifiche editoriali minori.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Codici pratiche: VC2/2020/589 e VC2/2022/306.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, codice fiscale 13179250157.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1.Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente

determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A04485

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Veggiano

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 81 del 29 maggio 2023, è stata aggiornata la pericolosità idraulica presente nel Comune di Veggiano (PD).

A seguito dell'affissione all'albo pretorio del Comune di Veggiano, avvenuta nei termini previsti dalla normativa, è pervenuta una osservazione, valutata non pertinente e pertanto non idonea a produrre una revisione della cartografia proposta.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito:

www.distrettoalpiorientali.it

23A04570

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con determinazione d'urgenza del Presidente n. 2 del 12 luglio 2023, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 2 del 28 luglio 2023, è stato nominato conservatore del registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia, con decorrenza 13 luglio 2023, il dott. Alessandro Saguatti, dirigente dell'Ente.

23A04572

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Si comunica ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, che con decreto dirigenziale del 3 agosto 2023, per i seguenti prodotti, indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore / Utilizzatore	Avviso
DYNAWELL 6.5g DP Steel RDX	1Ac 1390	DNG			WEM	Iscrizione in elenco di prodotto in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a. in qualità di distributore
Shaped Charge Dynawell 23g GH DPEX St RDX	1Ac 1462	DNG			WEM	Iscrizione in elenco di prodotto in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a. in qualità di distributore
Shaped Charge Dynawell 39g DPEX St RDX	1Ac 1469	DNG			WEM	Iscrizione in elenco di prodotto in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a. in qualità di distributore
Electronic Detonator 0015 SFDE RDX	2G 1010	DNG			WEM	Iscrizione in elenco di prodotto in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a. in qualità di distributore
Shaped Charges Perforators Open, TAG, SDP-4500-411NT3	1Ac 1442	OOT		WEM		Riconoscimento idoneità di prodotto all'impiego nelle attività estrattive e reiscrizione in elenco in titolo alla società Weatherford mediterranea S.p.a.
Shaped Charges Perforators Open, TAG, TAG-7000-361F	1Ac 1452	OOT		WEM		Riconoscimento idoneità di prodotto all'impiego nelle attività estrattive e reiscrizione in elenco in titolo alla società Weatherford mediterranea S.p.a.

Il decreto dirigenziale del 3 agosto 2023 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo web: https://unmig.mase.gov.it

23A04518

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica dell'allegato n. 1 al decreto 31 agosto 2022, relativo alla istituzione del fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del 7 agosto 2023, con il relativo allegato 1, recante: «Rettifica dell'allegato n. 1 al decreto interministeriale, del 31 agosto 2022, relativo alla istituzione del fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti», previsto dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

23A04630

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scioglimento dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale ACAI - Associazione cristiana artigiani italiani, promosso su iniziativa dell'Associazione cristiana artigiani italiani - Centro nazionale artigianato, con contestuale nomina del liquidatore.

È pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione «Pubblicità Legale», il decreto ministeriale n. 107 del 3 agosto 2023, con il quale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152 recante «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale», è stato sciolto l'Istituto di patronato e di assistenza sociale ACAI - Associazione cristiana artigiani italiani, promosso dall'Associazione cristiana artigiani italiani - Centro nazionale artigianato, con contestuale nomina del liquidatore.

23A04571

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Avviso di apertura del bando 2023 per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione dei disegni e modelli «Disegni+2023».

Si dà notizia che con decreto del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 3 agosto 2023 in corso di registrazione presso gli organi di controllo, previsto dal decreto direttoriale 16 giugno 2023, è stata disposta l'apertura del bando 2023 relativo alla misura agevolativa denominata «Disegni+2023», finalizzata a favorire la valorizzazione dei disegni e modelli, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro.

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.disegnipiu23.it e potrà essere presentata a partire dal 7 novembre 2023 dalle 9,30 alle 18,00 e dalle 9,30 alle 18,00 di ogni giorno successivo lavorativo dal lunedì al venerdì, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti:

Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it

Unione nazionale delle camere di commercio: www.unioncamere.gov.it

e www.disegnipiu23.it

23A04574

Avviso di apertura del bando 2023 per la concessione di agevolazioni per la registrazione di marchi dell'Unione europea e marchi internazionali «Marchi+2023».

Si dà notizia che con decreto del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 3 agosto 2023 in corso di registrazione presso gli organi di controllo, previsto dal decreto direttoriale 16 giugno 2023, è stata disposta l'apertura del bando 2023 relativo alla misura agevolativa denominata «Marchi+2023», finalizzata a favorire la registrazione dei marchi all'estero, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro.

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.marchipiu23.it e potrà essere presentata a partire dal 21 novembre 2023 dalle 9,30 alle 18,00 e dalle 9,30 alle 18,00 di ogni giorno successivo lavorativo dal lunedì al venerdì, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti:

Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it

Unione nazionale delle camere di commercio: www.unioncamere.gov.it

e www.marchipiu23.it

23A04575

Avviso di apertura del bando 2023 per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione economica di brevetti «Brevetti+2023».

Si dà notizia che con decreto del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 3 agosto 2023, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, previsto dal decreto direttoriale 16 giugno 2023, è stata disposta l'apertura del bando 2023 relativo alla misura agevolativa denominata «Brevetti+2023», finalizzata a favorire la valorizzazione economica dei brevetti, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro.

Il *form on-line* per la presentazione delle nuove domande sarà disponibile sul sito www.invitalia.it a partire dal 24 ottobre 2023 dalle 12,00 alle 18,00 e dalle 10,00 alle 18,00 di ogni giorno successivo lavorativo dal lunedì al venerdì, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti:

Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it

Invitalia: www.invitalia.it

23A04576

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-187) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100230811

€ 1,00